Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVII - N. 21

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 24 maggio 2000 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 22 marzo 2000, n. 095/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi compensativi commisurati all'entità dei versamenti effettuati a titolo I.R.A.P. a favore delle imprese minori e dei liberi professionisti che operano nell'ambito del territorio regionale in attuazione dell'articolo 7, commi da 1 a 8 della legge regionale 25/1999. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che l'articolo 7, commi da 1 a 8 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 autorizza l'Amministrazione regionale ad assegnare finanziamenti, attraverso le Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) per la concessione di contributi alle imprese minori ed ai liberi professionisti che operano nell'ambito del territorio regionale;

ATTESO che il medesimo articolo 7 prevede l'emanazione di apposito Regolamento che contempli i criteri di assegnazione dei suddetti finanziamenti nel rispetto di quanto disposto in materia di aiuti «de minimis»;

VISTO il parere favorevole espresso sul testo Regolamentare predisposto dall'Ufficio di piano da parte del competente Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella riunione del 16 marzo 2000;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 601 del 16 marzo 2000;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per la concessione di contributi compensativi commisurati all'entità dei versamenti effettuati a titolo I.R.A.P. a favore delle imprese minori e dei liberi professionisti che operano nell'ambito del territorio regionale in attuazione dell'articolo 7, commi da 1 a 8 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte sostanziale e integrante.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 22 marzo 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 27 aprile 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 146

Regolamento per la concessione di contributi compensativi commisurati all'entità dei versamenti effettuati a titolo di I.R.A.P. a favore delle imprese minori e dei liberi professionisti che operano nell'ambito del territorio regionale in attuazione dell'articolo 7, commi da 1 a 8 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento attua le disposizioni di cui all'articolo 7, commi da 1 a 8 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25.

CAPO I

FINANZIAMENTI ALLE CAMERE

Art. 2

(Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti alle C.C.I.A.A. della Regione)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 del presente Regolamento l'Amministrazione regionale provvede ad assegnare alle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato della Regione, di seguito denominate Camere, i finanziamenti previsti dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 25/1999 secondo i seguenti criteri:

a) sino all'importo massimo di lire 23.750 milioni per la concessione e l'erogazione dei contributi compensativi previsti dall'articolo 7 della legge regionale n. 25/1999, secondo quanto risulta assegnato alle rispettive aree di competenza ai sensi della graduatoria unica regionale prevista dall'articolo 5 del presente Regolamento;

b) sino all'importo massimo di lire 1.250 milioni in misura forfettaria a sollievo degli oneri di gestione delle Camere per l'attività prevista dal presente Regolamento, così ripartito:

    1) per lire 400 milioni, in ragione di lire 100 milioni a ciascuna Camera;

    2) per la residua somma di lire 850 milioni, in ragione proporzionale al numero delle domande ammesse a contributo afferenti il territorio di competenza camerale.

Art. 3

(Modalità di erogazione, utilizzazione e rendicontazione dei finanziamenti)

1. La Regione provvede ad assegnare ed erogare le somme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1), entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Le quote dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e lettera b), punto 2), sono ripartite tra le Camere ad avvenuta approvazione della graduatoria unica regionale di cui all'articolo 5.

3. I finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 sono versati in apposita contabilità speciale infruttifera, come previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

4. A cura della Regione vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale i decreti di assegnazione alle Camere dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente Regolamento.

5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge regionale n. 25/1999, ciascuna Camera gestisce il finanziamento assegnatole fuori bilancio con il sistema della contabilità separata, formulata in termini finanziari di competenza, e compilando annualmente il bilancio consuntivo finanziario.

6. Le Camere provvedono a rendicontare l'utilizzazione dei finanziamenti, nei termini assegnati dai decreti di concessione, mediante la trasmissione del bilancio consuntivo di cui al comma 5 e dell'elenco dei mandati emessi.

CAPO II

CONTRIBUTI COMPENSATIVI

Art. 4

(Modalità per la determinazione dei contributi compensativi)

1. Le Camere provvedono a concedere ed erogare i contributi compensativi nei limiti degli stanziamenti loro assegnati e in conformità alle previsioni del presente Regolamento.

2. Il contributo compensativo viene determinato in misura percentuale rispetto all'ammontare dell'I.R.A.P. versata da ciascun beneficiario per il periodo d'imposta considerato, secondo la seguente formula:

Totale dell'I.R.A.P. versata per il periodo di imposta 1998 x (N)% = ammontare del contributo

3. Al fine del calcolo dell'aliquota percentuale (N) di cui al comma 2, si determina il rapporto tra lo stanziamento destinato ai contributi compensativi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente Regolamento (S x 100) e il totale generale dell'I.R.A.P. versata - per l'importo ritenuto ammissibile - quale risulta dalle domande presentate (T). Il valore (n) così ottenuto viene ulteriormente aumentato di 4 punti percentuali, come dalle seguenti formule:

$$\frac{S \times 100}{T} = n \qquad N = n + 4\%$$

4. I contributi sono assegnati ai soggetti utilmente collocati in graduatoria sino all'ammontare massimo di Lire 10 milioni ciascuno e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

5. In ogni caso i contributi di cui al presente Regolamento, cumulati con gli altri aiuti eventualmente erogati, anche da altre amministrazioni pubbliche, ai sensi della regola «de minimis», non possono eccedere l'ammontare di 100.000 ECU equivalenti a euro 100.000 nell'arco di tre anni a decorrere dalla data della prima erogazione. Qualora i benefici ricevuti siano inferiori alla misura massima il contributo compensativo di cui al presente Regolamento viene concesso ed erogato sino alla concorrenza con tale misura massima.

Art. 5

(Graduatoria unica regionale)

1. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento le Camere, con atto emesso di concerto tra loro, formulano la graduatoria unica regionale di cui all'articolo 7, comma 8, della legge regionale 25/1999, tra i soggetti che abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 8 e secondo i criteri stabiliti dall'articolo 9 del presente Regolamento. La graduatoria è resa pubblica mediante affissione all'albo delle Camere.

2. Qualora nella graduatoria si verificassero situazioni di medesimo punteggio viene data priorità al soggetto che ha versato l'importo maggiore a titolo di imposta. In caso di ulteriore parità, viene data priorità al soggetto più giovane o, in caso di impresa non individuale, a quella di più recente costituzione.

Art. 6

(Beneficiari dei contributi compensativi concessi dalle C.C.I.A.A.)

1. Possono chiedere i contributi compensativi concessi dalle Camere, ai fini della redazione della graduatoria unica regionale di cui all'articolo 5, le imprese minori ed i liberi professionisti titolari di partita I.V.A. con sede legale, o residenza, ovvero domicilio fiscale nel territorio regionale, con un numero di dipendenti non superiore a quanto stabilito ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 25/1999.

2. Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 25/1999 si considerano montani i Comuni o parti di essi classificati montani in base ai dati pubblicati nel Compendio statistico 1998 edito dal Servizio autonomo della statistica della Regione Friuli-Venezia Giulia, e si considerano depressi i Comuni o parti di essi inseriti nell'«Obiettivo 2» di cui alla decisione della Commissione europea del 20 gennaio 1994, n. 94/169/CE e nell'«Obiettivo 5b» di cui alla decisione della Commissione europea del 26 gennaio 1994, n. 94/197/CE.

3. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 25/1999, per dipendenti si intendono lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, con rapporto di lavoro continuato nell'arco del periodo d'imposta considerato.

4. Ai fini dell'accesso ai contributi compensativi, i soggetti di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, della legge regionale n. 25/1999 devono aver versato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia l'importo minimo di imposta di lire 2.000.000 per il periodo d'imposta 1998.

5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge regionale 25/1999 possono beneficiare dei contributi compensativi previsti dal presente Regolamento le imprese classificate come piccole e medie conformemente alla Raccomandazione della Commissione europea n. 96/280/CE del 3 aprile 1996.

6. Devono intendersi esclusi dal beneficio compensativo di cui al presente Regolamento i soggetti il cui periodo di imposta sia iniziato anteriormente al 1º ottobre 1997, ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Sono altresì escluse le imprese dei settori relativi alla costruzione navale, ai trasporti, all'agricoltura, alla pesca e quelle dei settori regolati dal Trattato Ceca.

Art. 7

(Periodo di imposta da prendere in considerazione)

1. Il periodo di imposta dell'I.R.A.P. da prendere in considerazione agli effetti del calcolo del contributo compensativo è quello in corso al 1º gennaio 1998.

2. Ai sensi del presente Regolamento, l'imposta deve intendersi versata alla Regione anche in caso di importo compensato, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997 e successive modificazioni.

Art. 8

(Presentazione delle domande per la concessione dei contributi compensativi e relativa documentazione)

1. Le domande per la concessione dei contributi compensativi devono essere presentate alla Camera ter-

ritorialmente competente, tramite lettera raccomandata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale purchè la raccomandata pervenga alla Camera entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Le domande che pervengono oltre tali termini sono dichiarate irricevibili, e di ciò viene data comunicazione al richiedente.

2. Alle domande va unita la seguente documentazione:

a) copia della dichiarazione I.R.A.P. relativa all'anno d'imposta considerato, corredata di copia dei modelli F24 debitamente quietanzati;

b) copia della documentazione, debitamente quietanzata, delle spese sostenute che rendono ammissibile la richiesta di contributo ai sensi della legge regionale 25/1999 e del presente Regolamento;

c) dichiarazione di corrispondenza all'originale della documentazione prodotta corredata da una dichiarazione di impegno, qualora si ottenga il contributo, ad annullare in originale la documentazione stessa;

d) dichiarazione resa nei modi e nelle forme di legge attestante:

   d1) la data di nascita della persona fisica, ovvero quella di costituzione dell'impresa;

   d2) che la sede legale, ovvero la residenza, ovvero il domicilio fiscale si trovino nell'ambito del territorio regionale; qualora l'attività sia svolta nelle zone considerate montane o depresse di cui al comma 4 del citato articolo 7, dichiarazione espressa in tal senso;

   d3) indicazione del settore specifico di attività del richiedente;

   d4) che il numero dei dipendenti inerenti il settore di attività dell'istante non supera la soglia massima prevista dal comma 2 dell'articolo 7 menzionato o quello indicato dal comma 3 dell'articolo 7 qualora trattisi di attività ubicata in zona montana;

   d5) che vengono osservate le discipline normative e le condizioni retributive e contributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi regionali e Provinciali nei confronti dei lavoratori di cui al comma 5 del citato articolo 7 della legge regionale 25/1999;

   d6) che non è stata presentata domanda di rimborso ai fini I.R.A.P. per il periodo d'imposta considerato, ovvero impegno a restituire all'Amministrazione regionale il contributo per la quota corrispondente alla somma rimborsata, maggiorato dei relativi interessi, ai sensi della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni;

   d7) qualora trattasi di impresa, dichiarazione concernente il possesso dei requisiti stabiliti nella Raccomandazione della Commissione europea n. 96/280/CE già richiamata all'articolo 6, comma 5, del presente Regolamento;

   d8) qualora trattasi di impresa, dichiarazione concernente l'ammontare, espresso in ECU al tasso di cambio vigente nel tempo, dei contributi pubblici ricevuti nel periodo di tre anni precedente alla data di presentazione della domanda;

   d9) qualora trattasi di impresa, dichiarazione di impegno a rinunciare o restituire eventuali contributi che dovessero essere ricevuti dopo la data di presentazione della domanda, qualora in tal modo venisse superata la soglia di cui all'articolo 4, comma 5;

   d10) dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione, della eventuale esistenza dei titoli di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 9

(Formazione della graduatoria unica regionale a favore delle imprese minori e dei liberi professionisti)

1. Ai soggetti che hanno presentato domanda entro il termine stabilito vengono assegnati i seguenti punteggi, individuati di seguito e dettagliati nelle tabelle da A) a D), allegate al presente Regolamento e che ne costituiscono parte integrante, che:

a) abbiano versato l'imposta per un importo pari o superiore a lire 2 milioni (Tabella A);

b) abbiano effettuato assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, di soggetti disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno 24 mesi o di soggetti in cerca di prima occupazione e residenti in Regione da almeno due anni (Tabella B);

c) abbiano sostenuto spese finalizzate alla crescita produttiva con l'acquisto, il potenziamento o l'ampliamento di strutture, quali uffici, capannoni, laboratori o comunque di locali dove viene svolta l'attività professionale (Tabella C);

d) abbiano sostenuto spese finalizzate all'acquisto di macchinari o strumenti di lavoro ovvero si siano avvalsi dell'istituto del leasing (Tabella D);

e) abbiano sostenuto spese finalizzate agli investimenti di cui alla lettera d) e che non abbiano ridotto comunque il numero dei dipendenti: 1 punto.

2. Ai fini della predisposizione della graduatoria e dell'attribuzione dei relativi punteggi, non vengono considerate ammissibili tipologie di spese diverse da quelle previste al comma 1.

Art. 10

(Controlli da effettuarsi in relazione a tutte le condizioni afferenti il rapporto contributivo)

1. I controlli sulla sussistenza di tutte le circostanze dichiarate dal richiedente e previste dalla legge regionale 25/1999 sono effettuati dalle Camere secondo il criterio del metodo campionario, anche successivamente all'erogazione del contributo, secondo una percentuale non inferiore al 5% delle domande ammesse al contributo.

2. Qualora dai controlli emergessero irregolarità, o comunque venisse riscontrata l'insussistenza dei requisiti, il contributo dovrà essere revocato e l'importo dovrà essere restituito maggiorato con il computo degli interessi ai sensi della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La Camera che ha disposto la concessione e l'erogazione del contributo compensativo procede alle eventuali revoche ed ai relativi recuperi, che devono essere versati in conto entrate al bilancio regionale.

4. In relazione al disposto di cui al comma 3, le Camere devono informare l'Amministrazione regionale delle revoche e dei recuperi disposti.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

TABELLA A

I.R.A.P. versata	**punteggio**
da lire 2.000.000 a lire 4.000.000	punti 1
da lire 4.000.001 a lire 6.000.000	punti 2
da lire 6.000.001 a lire 8.000.000	punti 3
da lire 8.000.001 a lire 10.000.000	punti 4
oltre lire 10.000.000	punti 5

TABELLA B

Assunzioni soggetti disoccupati	**punteggio**
1 unità	punti 2
2 unità	punti 4
3 unità	punti 6
4 unità	punti 8

TABELLA C

Acquisto o potenziamento strutture	**punteggio**
spesa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000	punti 2
spesa da lire 5.000.001 a lire 10.000.000	punti 4
spesa oltre lire 10.000.000	punti 6

TABELLA D

Acquisto ovvero leasing macchinari o strumenti di lavoro	**punteggio**
spesa per lire 1.000.000	punti 1
spesa da lire 1.000.001 a lire 5.000.000	punti 2
spesa da lire 5.000.001 a lire 10.000.000	punti 3
spesa oltre lire 10.000.000	punti 4

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 31 marzo 2000, n. 099/Pres.

Commissione provinciale di Udine per l'idoneità all'esercizio della vendita dei prodotti alimentari. Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 300 dell'11 febbraio 2000 con la quale viene costituita la Commissione provinciale di Udine per l'idoneità all'esercizio della vendita dei prodotti alimentari, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.G.R. n. 146 del 7 maggio 1999 registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1999, registro 1, foglio 212;

VISTA la nota prot. 2508/COMM del 13 marzo 2000 con la quale l'Assessore regionale del commercio e del turismo chiede l'integrazione della suddetta Commissione con il segretario e propone venga corrisposto ai componenti esterni un gettone a presenza di lire 60.000;

VISTA la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 616 del 16 marzo 2000 con la quale è stata integrata la composizione della commissione suddetta e determinato l'importo del gettone di presenza da corrispondere ai componenti esterni;

VISTA la legge regionale 63/1982 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

È costituita presso la Camera di commercio di Udine la Commissione provinciale di Udine per l'idoneità

all'esercizio della vendita dei prodotti alimentari con la seguente composizione:

Presidente:

- dott. Silvio Santi, Segretario generale della C.C.I.A.A. di Udine ed in qualità di suo sostituto dott. Mariano Di Vicenz.

Componenti:

- sig. Silverio Buiatti, in rappresentanza delle Aziende sanitarie n. 3, 4 e 5 della Provincia di Udine;
- prof. Paola Vattolo, insegnante di merceologia di scuola secondaria superiore di Udine;
- sig. Aldo Garlatti, in rappresentanza dell'Associazione Commercianti di Udine.

Segretario:

- un funzionario della Camera di Commercio di Udine.

La commissione dura in carica 5 anni.

Ai componenti esterni verrà corrisposto un gettone di presenza di lire 60.000 per seduta. Gli stessi sono equiparati ai fini del trattamento di missioni ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

La relativa spesa graverà sul cap. 150 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 31 marzo 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 12 aprile 2000, n. 0115/Pres.

Articolo 16 C.C. - Associazione Centro espressioni cinematografiche - Udine. Approvazione modifica dell'articolo 1 dello Statuto sociale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. 0401/Pres. del 14 dicembre 1999 con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della Associazione «Centro espressioni cinematografiche «, avente sede in Udine, ed è stato approvato il relativo Statuto;

VISTA la domanda del 28 marzo 2000, con cui il Presidente della predetta Associazione ha chiesto l'approvazione della modifica dell'articolo 1 dello Statuto, deliberata dall'assemblea straordinaria degli associati del 15 gennaio 2000;

VISTO il verbale di detta seduta, a rogito del dott. Vito Erasmo Dimita, notaio in Udine, rep. 109.014, racc. 11.153, ivi registrato il 21 gennaio 2000 al n. 533/I;

RILEVATO che la modifica riguarda esclusivamente il cambiamento di ubicazione della sede sociale nell'ambito della città di Udine, resosi necessario per assicurare locali più adatti a soddisfare le esigenze operative della Associazione;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l'articolo 16, ultimo comma, del Codice civile e l'articolo 4 delle relative disposizioni di attuazione;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 3 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 844 del 7 aprile 2000;

DECRETA

È approvata la modifica dell'articolo 1 dello Statuto dell'Associazione «Centro espressioni cinematografiche», con sede a Udine, deliberata dall'Assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 15 gennaio 2000, per cui il nuovo testo di detto articolo è il seguente:

«Articolo 1

Il Centro espressioni cinematografiche (C.E.C.) con sede in Udine, via Villalta, n. 24, è un'Associazione democratica senza scopi di lucro tra esperti e amatori di cinema; è apartitico ed ha lo scopo di contribuire allo sviluppo ed alla diffusione della cultura e tecnica cinematografica ed audiovisiva, come riflessione e come stimolo per la libertà, l'arricchimento, la responsabilità sociale e l'emancipazione degli uomini.

Nell'espletamento delle sue funzioni il C.E.C. può organizzare, nell'ambito del Friuli-Venezia Giulia, proiezioni di film, rassegne cinematografiche e audiovisive, corsi di aggiornamento, convegni, corsi didattici di cultura e tecnica cinematografica, pubblicare un proprio giornale, libri o dispense, realizzare filmati ed ogni altra attività lecita, funzionale e complementare allo scopo sociale».

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 12 aprile 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 3 maggio 2000, n. 0140/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 2 al Regolamento edilizio del Comune di Pagnacco.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0140/Pres. di data 3 maggio 2000 è stata approvata la variante n. 2 al Regolamento edilizio del Comune di Pagnacco.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 3 maggio 2000, n. 0142/Pres.

Articolo 12 C.C. - Associazione «Laluna» - Casarsa della Delizia (Pordenone). Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello Statuto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la domanda del 25 febbraio 2000 del Presidente dell'associazione di volontariato «Laluna», con sede in Casarsa della Delizia (Pordenone), diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

VISTO l'atto di ricostituzione di detta Associazione a rogito del dott. Giovanni Pascatti, notaio in S. Vito al Tagliamento (Pordenone), del 15 dicembre 1999, rep. n. 89362, fasc. 22339, registrato in Pordenone il 27 dicembre 1999 al n. 3626/I;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

VISTI gli articoli 12, 14 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino l'associazione come istituzione di volontariato nel settore dell'assistenza sociale;

VISTO il parere favorevole al riconoscimento espresso dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali con nota del 5 aprile 2000, n. 7917/AMM10/AAGG;

VISTI l'articolo 14 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 e l'articolo 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTI gli articoli 6 e 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 14 aprile 2000;

DECRETA

È riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione di volontariato «Laluna», con sede in Casarsa della Delizia (Pordenone).

È approvato lo Statuto di detta Associazione nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 3 maggio 2000

per IL PRESIDENTE:
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

Statuto dell'Associazione di volontariato «Laluna»

Articolo 1

Costituzione

1. È costituita in San Giovanni di Casarsa Della Delizia (Pordenone) piazza De Gasperi, n. 9, l'Associazione di volontariato denominata «Laluna».

Articolo 2

Finalità

1. L'Associazione si prefigge di rimuovere gli ostacoli di natura sociale e culturale che impediscono alle persone disabili, agli immigrati e agli emarginati di vivere in modo pieno la loro esistenza, difendendone i diritti umani. Per il conseguimento di tale finalità, l'Associazione si propone di:

a) sensibilizzare al problema della disabilità, dell'immigrazione e dell'emarginazione la comunità locale;

b) rompere l'isolamento delle famiglie delle persone disabili offrendo ad esse un punto di appoggio pratico;

c) gestire servizi di accoglienza residenziale e diurna di persone disabili, di immigrati e di emarginati;

d) gestire servizi atti al soddisfacimento dei bisogni di persone disabili, di immigrati e di emarginati;

e) svolgere attività ricreative ed educative con persone disabili tendendo alla loro socializzazione;

f) collaborare con associazioni, enti pubblici o privati e con gli stessi utenti dei servizi che condividono gli

scopi che l' associazione si prefigge di raggiungere, al fine di individuare le strategie più efficaci al soddisfacimento dei bisogni.

Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro. Si ispira nella sua organizzazione a contenuti democratici.

Articolo 3

Soci

1. Sono soci dell'Associazione coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio di amministrazione.

2. È esclusa la partecipazione temporanea dei soci alla vita associativa.

3. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio di amministrazione.

4. I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

a) dimissioni volontarie;

b) non aver effettuato il versamento della quota sociale per almeno due anni; la decadenza è deliberata dal Consiglio di amministrazione;

c) morte;

d) indegnità o altri gravi motivi; l'esclusione è deliberata dall'assemblea dei soci.

5. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

Articolo 4

Diritti ed obblighi dei soci

1. I soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'Associazione.

2. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea dei soci, di prestare il lavoro preventivamente concordato.

Articolo 5

Quote sociali

1. La quota sociale a carico dei soci è fissata dall'Assemblea dei soci. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita di qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea dei soci né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 6

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 7

Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci.

2. Essa è presieduta dal presidente dell'Associazione ed è convocata dallo stesso in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di aprile e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea dei soci deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

4. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

5. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15.

7. L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

a) eleggere ogni tre anni i membri del Consiglio di amministrazione;

b) eleggere ogni tre anni i membri del Collegio dei revisori dei conti;

c) effettuare elezioni suppletive in caso un componente del Consiglio di amministrazione cessi dalla sua carica;

d) approvare il programma di attività proposto dal Consiglio di amministrazione;

e) approvare il bilancio preventivo;

f) approvare il bilancio consuntivo;

g) approvare il regolamento interno;

h) approvare le richieste di modifica dello statuto di cui all'articolo 15;

i) stabilire l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico dei soci.

Articolo 8

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è eletto ogni tre anni dall'Assemblea dei soci ed è composto da nove membri. Nel caso in cui uno dei componenti del Consiglio di amministrazione, per varie ragioni, cessi dalla sua carica, esso viene sostituito con elezioni suppletive da tenersi in assemblea dei soci.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta a trimestre e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Esso è validamente costituito con la presenza di cinque membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

4. Il Consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

a) predisporre il regolamento interno che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci;

b) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci i bilanci consuntivo e preventivo annuali;

c) determinare le linee di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea dei soci, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

d) eleggere nel proprio seno il presidente, il segretario ed il vicepresidente;

e) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Articolo 9

Presidente

1. Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione.

2. Il presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione a maggioranza dei voti.

3. Esso cessa la sua carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 7, comma 3 e 8, comma 2.

4. In caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Articolo 10

Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:

a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

b) provvede al disbrigo della corrispondenza;

c) cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione;

d) predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio di amministrazione entro il mese di dicembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio di amministrazione entro il mese di marzo;

e) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

f) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 11

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. È eletto dall'Assemblea dei soci ogni tre anni.

2. Esso vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'associazione e redige la relazione sul bilancio consuntivo annuale per l'Assemblea dei soci.

3. I membri supplenti subentrano a quelli effettivi in caso di assenza o di rinuncia. I componenti del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 12

Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche sono gratuite, esse hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 13

Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio di amministrazione, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci che deciderà a maggioranza di voto.

2. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Articolo 14

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote sociali;
b) contributi dei soci;
c) contributi dei privati;
d) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
e) contributi di organismi internazionali, donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
h) rendite di beni mobili od immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

2. Il patrimonio è costituito da:

a) beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo pervenuti all'Associazione;
b) eventuali accantonamenti di bilancio;
c) contributi, elargizioni e lasciti da soggetti pubblici e privati espressamente destinati a patrimonio.

Articolo 15

Modifiche dello statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea dei soci da uno degli organi o da almeno un quinto dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Articolo 16

Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'Associazione deliberata dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto, i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni aventi fini analoghi.

Articolo 17

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e al regolamento interno.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 3 maggio 2000, n. 0143/Pres.

Articolo 16 C.C. - «Fondazione prof. Leda e dott. Renato Peresson» - Vito d'Asio (Pordenone). Approvazione di modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. 0364/Pres. del 2 luglio 1991 con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della «Fondazione prof. Leda e dott Renato Peresson», avente sede in Vito d'Asio (Pordenone), ed è stato approvato il relativo statuto;

VISTA la domanda del 26 gennaio 2000, con cui il Presidente della predetta Fondazione ha chiesto l'approvazione delle modifiche degli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 13 e l'introduzione degli articoli 15 e 16 dello statuto, deliberate dal Consiglio di amministrazione nelle sedute del 30 dicembre 1998 e del 30 novembre 1999;

VISTI verbali di dette sedute, a rogito del dott. Roberto Cutrupia, notaio in Udine, recanti, rispettivamente, il numero di rep. 79743, racc. 21051, ivi registrato il 13 gennaio 1999 al n. 193, e rep. 80924, racc. 21715, ivi registrato il 3 dicembre 1999 al n. 8305;

RILEVATO che le modifiche sono dirette ad adeguare lo statuto della Fondazione alle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 460 in materia di Onlus;

VISTO il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali con nota del 7 aprile 2000, n. 8178-SAI 11/A/10;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l'articolo 16, ultimo comma, del Codice civile e l'articolo 4 delle relative disposizioni di attuazione;

VISTI l'articolo 14 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 e l'articolo 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTI gli articoli 6 e 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 967 del 14 aprile 2000;

DECRETA

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 13 e l'introduzione degli articoli 15 e 16 dello statuto della «Fondazione prof. Leda e dott Renato Peresson», avente sede in Vito d'Asio (Pordenone), deliberate dal Consiglio di amministrazione nelle sedute del 30 dicembre 1998 e del 30 novembre 1999.

Il nuovo testo dello statuto è riportato nell'allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 3 maggio 2000

per IL PRESIDENTE:
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

Statuto della Fondazione «prof. Leda e dott. Renato Peresson»

Art. 1

È costituita per volontà dei signori Peresson dr. Renato e Valentini prof. Leda una Fondazione denominata «Fondazione prof. Leda e dr. Renato Peresson - Onlus».

La Fondazione ha sede in Vito d'Asio (Pordenone), Via Bolzon, n. 4.

Art. 2

La Fondazione, che non ha finalità di lucro, ma persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ha per scopo l'attuazione di iniziative di interesse sociale quali l'assistenza alle persone in condizioni economiche disagiate.

In particolare la Fondazione presterà la propria opera ed assistenza alle persone residenti nel Comune di Vito d'Asio e comunque nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra enunciate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e, comunque, in via non prevalente.

La Fondazione non potrà esplicare la propria attività nei confronti dei fondatori e dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai titoli di Stato descritti nell'atto costitutivo della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante.

Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

È fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri.

Fin che saranno in vita, i fondatori si riservano, anche disgiuntamente tra loro, di nominare i membri del Consiglio e il Presidente.

Successivamente alla morte dei fondatori i Consiglieri saranno così designati:

- uno dal Presidente in carica o uscente della Fondazione;
- uno dal Parroco di Vito d'Asio;
- uno dal consigliere comunale più anziano di Vito d'Asio.

I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che dura in carica cinque anni e può essere confermato.

Art. 7

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

a) di approvare entro il mese di marzo il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) di provvedere all'amministrazione del patrimonio della Fondazione e alla gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonchè per la ripartizione delle dette rendite annuali fra le diverse istituzioni o sezioni attraverso le quali la Fondazione perseguirà gli scopi sociali;

c) il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri.

Art. 8

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano d'età.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Art. 10

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 11

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12

Il Segretario del Consiglio viene, nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a determinarne i compiti e la retribuzione.

Art. 13

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio e salvo che alcuno di essi sia chiamato alla carica di Segretario.

I compensi dovranno comunque rientrare nei limiti indicati dall'articolo 10, sesto comma del decreto legislativo 460/1997.

Art. 14

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 15

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 Codice civile.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice civile in tema di Fondazioni nonchè le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 4 maggio 2000, n. 0144/Pres.

Legge regionale 18/1996, articolo 35, comma 5. Collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo 35 della legge regionale 18/1996 costituito con deliberazione n. 350 del 18 febbraio 2000. Determinazione del gettone di presenza.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta regionale n. 350 di data 18 febbraio 2000 è stato costituito il Collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo 35 della legge regionale 18/1996 e ne è stato nominato Presidente il dott. Gian Paolo Carchio, Pretore in servizio presso la Pretura circondariale di Udine;

VISTA la nota prot. 10439/DOP/2/gg di data 6 aprile 2000 con la quale la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale chiede di provvedere alla determinazione del gettone di presenza spettante al predetto Presidente ai sensi dell'articolo 35, comma 5 della legge regionale 18/1996, proponendo un importo di lire 400.000, attesa la rilevanza della funzione rivestita dallo stesso;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1060 di data 14 aprile 2000;

DECRETA

l'importo del gettone di presenza spettante al dott. Gian Paolo Carchio, Presidente del Collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo 35 della legge regionale 18/1996 costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 350 di data 18 febbraio 2000, viene determinato in lire 400.000.

La relativa spesa graverà sul cap. 150 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso e sul corrispondente capitolo per l'esercizio finanziario successivo.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 4 maggio 2000

per IL PRESIDENTE:
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 4 maggio 2000, n. 0145/Pres.

Legge regionale 18/1996, articolo 35, comma 5. Collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo 35 della legge regionale 18/1996 costituito con deliberazione n. 194 dell'1 febbraio 2000. Determinazione del gettone di presenza.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta regionale n. 194 di data 1 febbraio 2000 è stato costituito il Collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo 35 della legge regionale 18/1996 e ne è stato nominato Presidente il dott. Mario Pellegrini, giudice in servizio presso il Tribunale di Trieste, I sezione civile;

VISTA la nota prot. 9067/DOP/2/gg di data 27 marzo 2000 con la quale la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale chiede di provvedere alla determinazione del gettone di presenza spettante al predetto Presidente ai sensi dell'articolo 35, comma 5 della legge regionale 18/1996, proponendo un importo di lire 400.000, attesa la rilevanza della funzione rivestita dallo stesso;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 968 del 14 aprile 2000

DECRETA

l'importo del gettone di presenza spettante al dott. Mario Pellegrini, Presidente del Collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo 35 della legge regionale 18/1996 costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 194 dell'1 febbraio 2000, viene determinato in lire 400.000.

La relativa spesa graverà sul cap. 150 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso e sul corrispondente capitolo per l'esercizio finanziario successivo.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 4 maggio 2000

per IL PRESIDENTE:
IL VICE PRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 9 maggio 2000, n. 0146/Pres.

Legge 898/1976, articolo 3. Comitato misto paritetico per le servitù militari. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. 0420/Pres. del 9 dicembre 1998 con il quale sono stati nominati i rappresentanti regionali in seno al Comitato misto paritetico per le servitù militari chiamandovi a far parte, tra i membri effettivi il sig. Tiziano Tissino;

VISTA la nota prot. P.T./4946/5.503/9.5.1 del 29 luglio 1999 con la quale la Direzione regionale della pia-

nificazione territoriale comunica le dimissioni rassegnate dal sig. Tiziano Tissino;

VISTA la nota n. prot. 8/1818-2000 del 15 marzo 2000, con cui il Consiglio regionale informa che detto organo, nella seduta n. 161 del 9 marzo 2000 ha proceduto all'elezione, quale membro effettivo, del sig. Valentino De Piante Vicin in seno al Comitato in parola in sostituzione del sig. Tiziano Tissino;

VISTA la nota prot. n. P.T./5020/5.503/9.5.1 del 10 aprile 2000 con la quale la Direzione regionale della pianificazione territoriale richiede la sostituzione del sig. Tiziano Tissino con il sig. Valentino De Piante Vicin in seno al Comitato suddetto;

VISTO l'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 sulle servitù militari, come modificato dall'articolo 1 della legge 2 maggio 1990, n. 104;

VISTE le dichiarazioni;

VISTA la legge regionale 63/1982 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1098 del 21 aprile 2000;

DECRETA

Il sig. Valentino De Piante Vicin è nominato rappresentante regionale effettivo in seno al Comitato misto paritetico per le servitù militari in sostituzione del sig. Tiziano Tissino.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 9 maggio 2000

per IL PRESIDENTE:
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 9 maggio 2000, n. 0149/Pres.

Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali dell'Agenzia regionale per l'impiego. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio D.P.G.R. n. 0281/Pres. del 10 settembre 1999 con il quale è stato ricostituito, per la durata di quattro anni, il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali dell'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 31 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, chiamandovi a far parte, tra gli altri, il signor Mario Zarli, in rappresentanza della Lega delle cooperative - Lega cooperative del Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la nota di data 24 marzo 2000 con la quale il signor Mario Zarli rassegna le proprie dimissioni da detto incarico;

VISTA altresì la nota prot. n. 245 del 24 marzo 2000, con la quale la Lega delle cooperative - Lega cooperative del Friuli-Venezia Giulia designa quale proprio rappresentante in seno al succitato organo collegiale il signor Stefano Saba, in sostituzione del signor Mario Zarli;

ACCERTATA la compatibilità di detta designazione con le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dell'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;

RITENUTO di provvedere in conformità;

VISTA la deliberazione giuntale n. 1047 del 14 aprile 2000;

DECRETA

Il signor Stefano Saba è nominato componente del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali dell'Agenzia regionale per l'impiego in sostituzione del signor Mario Zarli, dimissionario.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 9 maggio 2000

per IL PRESIDENTE:
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 9 maggio 2000, n. 0150/Pres.

Esecutività del Piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale del Comune di Barcis (Pordenone) valido per il periodo 1998-2009.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 10 e 130 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, nonché l'articolo 139 del relativo Regolamento di applicazione, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;

VISTI gli articoli 22, 137 e seguenti del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 concernente l'approvazione del regolamento per l'applicazione del suindicato R.D.L. n. 3267/1923;

VISTE le norme di attuazione dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di foreste, di cui all'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTA la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 concernente norme di modifica ed integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 in materia di forestazione ed in particolare l'articolo 5 il quale dispone che i piani economici siano approvati agli effetti degli articoli 130 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla Direzione regionale delle foreste;

ATTESO che ai sensi del terzo comma del precitato articolo 52 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 restano di competenza regionale le funzioni relative all'approvazione dei piani economici di gestione e di assestamento delle proprietà silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

PRESO ATTO che i Piani economici dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima;

VISTO il verbale del 3 aprile 1995 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pordenone ha impartito, ai sensi dell' articolo 138 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, le direttive tecniche ed economiche per la compilazione del Piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale del Comune di Barcis (Pordenone);

VISTO il verbale di verifica finale dei lavori di revisione del citato piano di data 24 gennaio 2000 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pordenone ne propone l'approvazione;

VISTO il piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale del Comune di Barcis (Pordenone) valido per il periodo 1998-2009 elaborato dal dott. for. Alfonso Tomè iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine;

VISTO il decreto del Direttore regionale delle foreste di data 10 febbraio 2000 n. 022 con il quale è stato approvato il suindicato Piano di assestamento;

ATTESO che in sede di pubblicazione del Piano e del relativo decreto di approvazione all'albo pretorio del Comune di Barcis (Pordenone) non sono stati presentati reclami od opposizioni avverso il medesimo come risulta dall'attestato di avvenuta pubblicazione del Comune di Barcis (Pordenone) di data 18 marzo 2000;

CONSIDERATO che il contenuto di detto Piano è conforme ai fini ed alle disposizioni del citato R.D.L. n. 3267/1923 ed il relativo regolamento n. 1126/1926;

RITENUTO, pertanto, di poter rendere esecutivo il Piano sopraccitato;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 990 del 14 aprile 2000;

DECRETA

il Piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale del Comune di Barcis (Pordenone) valido per il periodo 1998-2009 elaborato dal dott. for. Alfonso Tomè iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine, ed approvato con decreto del Direttore della Direzione regionale delle foreste del 10 febbraio 2000 n. 022, è reso esecutivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 9 maggio 2000

per IL PRESIDENTE:
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 10 maggio 2000, n. 0152/Pres.

ENEL Distribuzione S.p.A. - Costruzione della linea elettrica aerea «C.P. Reana - C.P. Buia» nei Comuni di Reana del Rojale, Tricesimo, Tarcento, Cassacco, Treppo Grande, Magnano in Riviera, Artegna, Gemona e Buia (Udine). Procedura di valutazione di impatto ambientale. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. n. 075/Pres. del 10 marzo 2000, con il quale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990, sono state individuate quali autorità interessate alla valutazione del progetto riguardante la costruzione della linea elettrica aerea «C.P. Reana - C.P. Buia» nei Comuni di Reana del Rojale, Tricesimo, Tarcento, Cassacco, Treppo Grande, Magnano in Riviera, Artegna, Gemona e Buia (Udine), presentato dall'ENEL Distribuzione S.p.A., i Comuni sopra elencati territorialmente interessati al progetto, congiuntamente alla Provincia di Udine e le Aziende per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» e n. 4 «Medio Friuli»;

RILEVATO che copia del sopra citato decreto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione in data 29 marzo 2000, è stata trasmessa ai soggetti interessati unitamente allo Studio di impatto ambientale denominato «Linea aerea 132 KV C.P. Reana - C.P. Buja», per l'espressione del parere sull'opera proposta;

VISTA la nota n. P2000007142 del 19 aprile 2000, con la quale l'ENEL - Distribuzione S.p.A. chiede di comprendere nel provvedimento di valutazione di impat-

to ambientale richiesto per l'impianto in oggetto anche l'autorizzazione paesaggistica e l'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico, ed a tal fine trasmette in allegato ulteriori due copie dello Studio di impatto ambientale (composto da relazione, riassunto non tecnico e tavole fuori testo) redatto dai dott. ing. A. Caramia, dott. biol. F. Stoch, dott. natur. F. Genero, dott. natur. P. Melluzzi e dott. geol. N. Liberio sotto il coordinamento di quest'ultimo ed inoltre n. 16 copie del progetto definitivo dell'impianto medesimo;

RILEVATO che per comprendere nel provvedimento di valutazione ambientale richiesto per l'impianto in oggetto anche l'autorizzazione paesaggistica e l'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico è necessario individuare quali autorità interessate alla realizzazione del progetto, oltre a quelle già individuate con il D.P.G.R. n. 075/Pres. del 10 marzo 2000, anche la Direzione regionale della pianificazione territoriale e la Direzione regionale delle foreste;

DECRETA

1. Sono individuate, quali autorità interessate alla valutazione del progetto riguardante la costruzione della linea elettrica aerea «C.P. Reana - C.P. Buia» nei Comuni di Reana del Rojale, Tricesimo, Tarcento, Cassacco, Treppo Grande, Magnano in Riviera, Artegna, Gemona e Buia (Udine), presentato dall'ENEL Distribuzione Spa - Direzione Triveneto, con sede in via Dorsoduro 3488/u, 30123 Venezia:

- il Comune di Reana del Rojale
- il Comune di Tricesimo
- il Comune di Tarcento
- il Comune di Cassacco
- il Comune di Treppo Grande
- il Comune di Magnano in Riviera
- il Comune di Artegna
- il Comune di Gemona
- il Comune di Buia
- la Provincia di Udine
- l'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli»
- l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli»
- la Direzione regionale della pianificazione territoriale
- la Direzione regionale delle foreste.

2. A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia della documentazione relativa all'impianto in oggetto ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera. In particolare, sarà inviata unicamente copia dell'allegato progetto definitivo ai soggetti a cui è stato già trasmesso lo studio di impatto ambientale con il precedente provvedimento di cui al D.P.G.R. n. 075/Pres. del 10 marzo 2000, mentre ai nuovi soggetti individuati (Direzioni regionali della pianificazione territoriale e foreste) sarà inviata la documentazione completa costituita dallo Studio di impatto ambientale e dall'allegato progetto definitivo.

3. Presso la Direzione regionale dell'ambiente, Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale, via Giulia, 75/1, Trieste e presso le Segreterie dei Comuni di Reana del Rojale, Tricesimo, Tarcento, Cassacco, Treppo Grande, Magnano in Riviera, Artegna, Gemona e Buia (Udine) sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 10 maggio 2000

per IL PRESIDENTE:
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 12 aprile 2000, n. EST. 338-D/ESP/4300. (Estratto).

Rettifica determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Orientale, per la realizzazione dei lavori di costruzione e completamento di infrastrutture in zona industriale, nel Comune di Moimacco.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

La ditta proprietaria riportata al punto 4 dell'articolo 1 del decreto n. EST. 134-D/ESP/4300 del 7 marzo 2000 è rettificata come segue:

Ditta catastale: Caporale Bruno nato a Cividale il 9 ottobre 1929.

Ditta attuale presunta: Clementei Luigi e Nimis Luisa in Clementei, residenti a Moimacco.

Trieste, 12 aprile 2000

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 26 aprile 2000, n. EST.405-D/ESP.4358. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Varmo, per la realizzazione delle «opere di viabilità svincolo zona P.I.P.».

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Varmo è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Regione Agraria n. 14
Comune censuario di Varmo - Provincia di Udine

1) P.ta 4096 destinazione urbanistica: fascia di rispetto stradale
foglio 23, mapp.le 1, superficie mq. 1.040
consistenza: bosco ceduo
superficie da espropriare: mq. 1.040
indennità: mq. 1.040 x L./mq. 1.000 = L. 1.040.000
pari a euro 537,12

Ditta catastale: Teghil Luciano nato a Varmo il 12 dicembre 1938.

2) P.ta 1, destinazione urbanistica: fascia di rispetto stradale
foglio 23, mapp.le 55, superficie mq. 10.779
consistenza: prato cespugliato
superficie da espropriare: mq. 193
indennità: mq. 193 x L./mq. 1.500 = L. 289.500
pari a euro 149,51

Ditta catastale: Sistemi Meccanici Industriali S.r.l.

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 26 aprile 2000

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2000, n. 493.

Legge regionale 23/1965, articolo 1, punto 3, lettera a) - Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale. Programma di interventi per il 2000.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che, in base agli stanziamenti del bilancio regionale 2000, la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale è chiamata ad effettuare i seguenti interventi ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, articolo 1, punto 3, lettera a): concessione di sovvenzioni e sussidi ad enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati per celebrazioni pubbliche, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale;

VISTO l'articolo 6, comma 1 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che affida alla Giunta regionale il compito di definire annualmente gli obiettivi e i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

RITENUTO, pertanto, in relazione agli interventi sopra indicati, di definire l'obiettivo dell'azione regionale secondo le seguenti caratteristiche:

- perseguire le finalità, già direttamente indicate dalla legge, di favorire nel territorio regionale l'attività divulgativa, attraverso una molteplicità di interventi a sostegno di manifestazioni aventi carattere di convegno, congresso o celebrazione pubblica, organizzate da soggetti non statali, senza finalità politiche, sindacali o di lucro, che per l'iniziativa proposta non abbiano possibilità di beneficiare direttamente o indirettamente di altre sovvenzioni regionali;

RILEVATO che le risorse per detti interventi vanno individuate nello stanziamento del capitolo 62 del bilancio regionale, che inizialmente ammonta a lire 550 milioni;

RAVVISATO, nell'ambito del suindicato obiettivo, di stabilire le seguenti priorità di intervento:

– sostenere le iniziative che:

a) presentino particolare interesse per l'amministrazione regionale per l'attinenza alle competenze istituzionali, trattino temi di notevole attualità, abbiano rilevanza e risonanza esterna;
b) riguardino principalmente i settori culturale, educativo, storico, artistico, sportivo, medico-sanitario, scientifico e sociale;

RITENUTO, inoltre, per quanto riguarda le direttive generali per l'azione amministrativa, di stabilire che nel

corso dell'anno, con le risorse disponibili, vengano effettuati due riparti riferiti alle iniziative programmate rispettivamente per il I e per il II semestre 2000, che l'erogazione delle sovvenzioni avvenga interamente a consuntivo, su presentazione dell'elenco analitico delle spese sostenute, previsto dall'articolo 8, comma 1 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 e che siano effettuate verifiche a campione, in ragione del 20% del numero degli elenchi, mediante richiesta di esibizione dell'intera documentazione giustificativa elencata;

RAVVISATO che per l'effettuazione degli interventi di cui sopra si debbano stabilire - come previsto dall'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29 - i criteri di determinazione dei contributi e le correlate cause di esclusione dagli stessi, che siano diretta e logica conseguenza degli obiettivi e delle priorità sopra determinate e quindi in detti obiettivi e priorità trovino la loro primaria motivazione;

RITENUTO che i predetti criteri debbano rispondere alla più generale motivazione di evitare duplicazione di interventi, di privilegiare la qualità e l'importanza delle iniziative, la valenza territoriale, nonché l'affidabilità dei soggetti organizzatori;

RITENUTO, altresì, che per quanto riguarda la modalità di determinazione della misura dell'intervento, essa debba rispondere il più possibile a requisiti di oggettività, che consentano una contemperazione tra i costi previsti per ogni singola manifestazione e l'esigenza di soddisfare il più ampio numero di richieste coerenti con il programma;

RAVVISATO che a dette caratteristiche rispondono i criteri già approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2728 del 21 giugno 1996, registrata alla Corte dei conti il 16 agosto 1996, Registro 2, foglio 21;

SENTITO il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali, che si è espresso favorevolmente nella seduta del 25 febbraio 2000;

all'unanimità;

DELIBERA

È approvato il programma esposto in premessa, con gli obiettivi, le risorse, le priorità e le direttive ivi specificati, relativo agli interventi da effettuare nel 2000 da parte della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale in base alla legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, articolo 1, punto 3, lettera a).

I criteri per la concessione delle sovvenzioni e dei contributi, di cui al precedente capoverso, sono quelli approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 2728 del 21 giugno 1996, registrata alla Corte dei conti il 16 agosto 1996, Registro 2, foglio 21.

Il presente provvedimento verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 18 aprile 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 132

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2000, n. 1055. (Estratto).

D.P.R. 902/1975, articolo 25. Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo. Realizzazione viabilità forestale di servizio Mugges - Plan Dall'Aiar - Vinadiutta, in Comune di Prato Carnico. Fissazione indennità provvisoria di espropriazione.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo, che agisce per conto dell'Amministrazione regionale - Direzione regionale delle foreste, è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione della viabilità in argomento:

Comune di Prato Carnico

1) Fo. 20, mapp. 175 (ex 59/f) di are 0,88
da espropriare: mq 88
in natura: pascolo

Fo. 20, mapp. 188 (ex 59/n) di are 0,28
da espropriare: mq 28

Fo. 20, mapp. 186 (ex 59/s) di are 0,64
da espropriare: mq 64

Fo. 20, mapp. 184 (ex 59/q) di are 0,20
da espropriare: mq 20

Fo. 20, mapp. 182 (ex 59/o) di are 0,15
da espropriare: mq 15

Fo. 20, mapp. 180 (ex 59/m) di are 0,12
da espropriare: mq 12

Fo. 20, mapp. 178 (ex 59/i) di are 0,28
da espropriare: mq 28

Fo. 20, mapp. 171 (ex 59/b) di are 2,46
da espropriare: mq 246

Fo. 20, mapp. 173 (ex 59/d) di are 1,25
da espropriare: mq 125

Fo. 20, mapp. 216 (ex 63/t) di are 0,48
da espropriare: mq 48
In natura: pascolo

Fo. 20, mapp. 214 (ex 63/r) di are 0,14
da espropriare: mq 14

Fo. 20, mapp. 212 (ex 63/p) di are 0,56
da espropriare: mq 56

Fo. 20, mapp. 210 (ex 63/u) di are 0,57
da espropriare: mq 57

Fo. 20, mapp. 208 (ex 63/l) di are 0,63
da espropriare: mq 63

Fo. 20, mapp. 207 (ex 63/i) di are 0,90
da espropriare: mq 90

Fo. 20, mapp. 205 (ex 63/g) di are 0,83
da espropriare: mq 83

Fo. 20, mapp. 203 (ex 63/e) di are 0,55
da espropriare: mq 55

Fo. 20, mapp. 200 (ex 63/b) di are 1,82
da espropriare: mq 182

da espropriare, in totale: mq 1.274
indennità: mq 1.274 x L./mq 200 = L. 254.800
(Euro 131,59)

Ditta: Consorzio dei Comuni di Amaro, Comeglians, Forni Avoltri, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Prato Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Ravascletto, Rigolato, Tolmezzo, Treppo Carmico, Arta, Ampezzo, Socchieve, Forni di Sotto, Preone (partita n. 684).

2) Fo. 20, mapp. 118 (ex 65/v) di are 2,63
da espropriare: mq 263
in natura: bosco alto fusto

Fo. 20, mapp. 119 (ex 65/z) di are 1,08
da espropriare: mq 108

Fo. 20, mapp. 116 (ex 65/t) di are 2,67
da espropriare: mq 267

Fo. 20, mapp. 114 (ex 65/r) di are 1,79
da espropriare: mq 179

Fo. 20, mapp. 112 (ex 65/p) di are 0,78
da espropriare: mq 78

Fo. 20, mapp. 110 (ex 65/u) di are 1,69
da espropriare: mq 169

Fo. 20, mapp. 108 (ex 65/l) di are 1,12
da espropriare: mq 112

Fo. 20, mapp. 120 (ex 65/k) di are 0,94
da espropriare: mq 94

Fo. 20, mapp. 106 (ex 65/h) di are 6,74
da espropriare: mq 674

Fo. 20, mapp. 105 (ex 65/g) di are 12,41
da espropriare: mq 1.241

Fo. 20, mapp. 100 (ex 65/b) di are 22,68
da espropriare: mq 2.268

Fo. 20, mapp. 94 (ex 66/c) di are 1,08
da espropriare: mq 108
in natura: bosco alto fusto

Fo. 20, mapp. 93 (ex 66/b) di are 3,12
da espropriare: mq 312

Fo. 20, mapp. 96 (ex 66/e) di are 0,96
da espropriare: mq 96

Fo. 20, mapp. 99 (ex 66/h) di are 0,70
da espropriare: mq 70

Fo. 20, mapp. 148 (ex 77/s) di are 0,90
da espropriare: mq 90
in natura: bosco alto fusto

Fo. 20, mapp. 147 (ex 77/r) di are 6,03
da espropriare: mq 603

Fo. 20, mapp. 145 (ex 77/v) di are 2,50
da espropriare: mq 250

Fo. 20, mapp. 143 (ex 77/t) di are 1,57
da espropriare: mq 157

Fo. 20, mapp. 141 (ex 77/r) di are 2,23
da espropriare: mq 223

Fo. 20, mapp. 139 (ex 77/p) di are 0,58
da espropriare: mq 58

Fo. 20, mapp. 137 (ex 77/u) di are 9,42
da espropriare: mq 942

Fo. 20, mapp. 149 (ex 77/y) di are 0,34
da espropriare: mq 34

Fo. 20, mapp. 127 (ex 77/b) di are 18,23
da espropriare: mq 1.823

Fo. 20, mapp. 135 (ex 77/l) di are 2,08
da espropriare: mq 208

Fo. 20, mapp. 133 (ex 77/h) di are 18,68
da espropriare: mq 1.868

Fo. 20, mapp. 132 (ex 77/g) di are 12,92
da espropriare: mq 1.292

Fo. 20, mapp. 130 (ex 77/e) di are 2,59
da espropriare: mq 259

da espropriare, in totale: mq 13.846
indennità: mq 13.846 x L./mq 1.200 = L. 16.615.200
(Euro 8.581,03)

Ditta: Consorzio dei Comuni di Amaro, Comeglians, Forni Avoltri, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Prato Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Ravascletto, Rigolato, Tol-

mezzo, Treppo Carnico, Arta, Ampezzo, Socchieve, Forni di Sotto, Preone (partita n. 684).

3) Fo. 20, mapp. 158 (ex 89/c) di are 2,54
da espropriare: mq 254
in natura: bosco alto fusto

Fo. 20, mapp. 160 (ex 89/e) di are 2,94
da espropriare: mq 294

Fo. 20, mapp. 163 (ex 89/h) di are 2,48
da espropriare: mq 248

Fo. 20, mapp. 157 (ex 89/b) di are 2,42
da espropriare: mq 242

Fo. 20, mapp. 165 (ex 89/l) di are 2,12
da espropriare: mq 212

da espropriare, in totale: mq 1.250
indennità: mq 1.250 x L./mq 1.200 = L. 1.500.000 (Euro 774,69)

Ditta: Amministrazione della frazione di Pesariis, contestatario; Consorzio dei Comuni di Amaro, Comeglians, Forni Avoltri, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Prato Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Ravascletto, Rigolato, Tolmezzo, Treppo Carnico, Arta, Ampezzo, Socchieve, Forni di Sotto, Preone, possessore contestato (partita n. 685).

Artt. 2 - 3

(omissis)

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2000, n. 1255.

Legge 144/1999, n. 144, articolo 1, comma 1. Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Friuli-Venezia Giulia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 1, comma 1 che prevede la costituzione, entro il 31 ottobre 1999, presso le Amministrazioni centrali dello Stato e presso le Amministrazioni regionali, di nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, con il compito di migliorare la qualità e l'efficienza dei processi di programmazione;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre 1999, con la quale, ai sensi del comma 4, articolo 1 della legge 144/1999, sono state definite le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici da istituire presso le Amministrazioni centrali e regionali;

RITENUTO necessario, in attuazione della normativa statale e al fine della valorizzazione delle esperienze in materia già attuate dell'Amministrazione regionale, procedere alla costituzione del Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

CONSIDERATO che il Nucleo deve:

- svolgere compiti di assistenza e di supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti ed interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione di compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;
- gestire il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);
- svolgere un'attività di graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica;

RITENUTO che nell'adozione delle tecniche e delle metodologie impiegate per la valutazione dei progetti di investimento e per il monitoraggio dei risultati conseguiti con la loro realizzazione, si debba tendere alla valorizzazione, ove compatibili con gli obiettivi del Nucleo, delle esperienze già avviate da singoli settori dell'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO che il comma 3 dell'articolo 1 della legge 144/1999 stabilisce che alla costituzione dei Nuclei, sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale provvedono autonomamente le singole Amministrazioni regionali tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre 1999 colloca i Nuclei regionali presso le strutture preposte alla programmazione;

RITENUTO opportuno quindi provvedere ai seguenti necessari adempimenti:

1. collocare funzionalmente il Nucleo presso l'Ufficio di piano alle dipendenze del Direttore regionale della programmazione;
2. affidare all'Ufficio stesso la formulazione di una proposta di programma organizzativo e di attività per la costituzione e la gestione del Nucleo. Tale programma dovrà in particolare contenere:

a) la ricognizione delle strutture che all'interno dell'Amministrazione regionale hanno maturato esperienze o svolgono compiti similari a quelli propri del Nucleo;
b) la ricognizione dei sistemi statistici, informatici e di documentazione, sia interni che esterni all'Amministrazione regionale che possono essere utili all'attività del Nucleo;
c) la definizione delle specifiche competenze tecniche necessarie e il numero dei componenti del Nucleo;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ufficio di piano, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di collocare funzionalmente il Nucleo presso l'Ufficio di piano alle dipendenze del Direttore regionale della programmazione.

2. Di affidare all'Ufficio stesso la formulazione di una proposta di programma organizzativo e di attività per la costituzione e la gestione del Nucleo. Tale programma dovrà in particolare contenere:
a) la ricognizione delle strutture che all'interno dell'Amministrazione regionale hanno maturato esperienze o svolgono compiti similari a quelli propri del Nucleo;
b) la ricognizione dei sistemi statistici, informatici e di documentazione, sia interni che esterni all'Amministrazione regionale che possono essere utili all'attività del Nucleo;
c) la definizione delle specifiche competenze tecniche necessarie e il numero dei componenti del Nucleo.

3. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2000, n. 1282.

Legge regionale 9/1999, articolo 23. Graduatoria tra le domande accoglibili presentate a fronte del bando emanato ai sensi della convenzione n. 7096/1999 Pres. del 12 luglio 1999; rettifica di nominativi e Comuni sedi di intervento ed integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 23 della legge regionale 9/1999 che autorizza l'Amministrazione regionale a costituire presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria nella forma della gestione fuori bilancio per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite Banche convenzionate con lo stesso ovvero direttamente, a privati in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni, per interventi edilizi destinati all'acquisto, alla costruzione o suo completamento, ovvero al recupero o suo completamento di alloggi aventi le caratteristiche di edilizia residenziale pubblica.

ATTESO che il suddetto Fondo è utilizzato per l'erogazione, mediante le banche convenzionate, di agevolazioni nelle seguenti forme alternative:
a) finanziamenti non onerosi, integrativi di mutui attivati dalle Banche convenzionate, per importi entro il limite massimo di lire 75.000.000 e comunque in misura non superiore alla quota finanziata dalla Banca concedente, talchè l'importo complessivo mutuato sia contenuto entro l'80% del valore, accertato dalle Banche stesse, dell'immobile oggetto dell'acquisto, o dell'intervento edilizio;
b) contributi in conto interessi, in misura predeterminata, per agevolare i mutui attivati dalle Banche convenzionate fino all'importo di lire 150.000.000 e comunque non oltre l'80% del valore, accertato dalle Banche stesse, dell'immobile oggetto dell'acquisto, o dell'intervento edilizio, talchè il beneficiario possa usufruire di un tasso agevolato in misura uguale al tasso globale di cui alla precedente lettera a), con l'applicazione di forme di attualizzazione;
c) contributi in conto capitale denominati «buoni casa» dell'importo massimo di lire 30.000.000, determinato in misura pari al 25% della spesa relativa ai lavori di costruzione o recupero, ovvero del prezzo d'acquisto, accertati dalle banche concedenti i finanziamenti finalizzati agli interventi edilizi relativi;

PRESO ATTO che le agevolazioni di cui alla precedente lettera c) possono essere concesse anche indipendentemente da interventi di finanziamento bancario ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999;

VISTA la deliberazione giuntale n. 1540 del 14 maggio 1999, registrata alla Corte dei conti l'1 luglio 1999, Registro 1, foglio 277, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 del 14 luglio 1999 con la quale, tra l'altro, sono stati approvati i criteri e le modalità per l'individuazione dei soggetti da ammettere ai benefici in argomento e per la formulazione della graduatoria e definite le modalità di conferimento al Fondo delle disponibilità finanziarie;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici in data 14 luglio 1999, n. EST/520/E/1/9, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1999, Registro 1, foglio 305, con il quale è stata ap-

provata la convenzione Rep. atti regionali n. 7096 di data 12 luglio 1999, stipulata tra l'Amministrazione regionale ed il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A.;

VISTA la deliberazione giuntale n. 3170 del 15 ottobre 1999 con la quale sono state approvate le convenzioni stipulate tra il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. e le banche interessate per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in argomento;

VISTA la deliberazione n. 374 del 25 febbraio 2000 con la quale la Giunta regionale ha approvato - a fronte del bando emanato il 20 settembre 1999 ai sensi della legge in argomento - la graduatoria tra le domande accoglibili, l'elenco delle domande archiviate per carenza dei requisiti di legge, ed ha altresì ripartito lo stanziamento disponibile nelle tre sezioni del Fondo;

VISTE le note n. 853 del 6 aprile 2000, n. 894 e 895 del 3 maggio 2000 con le quali il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. ha comunicato di aver rilevato alcuni errori materiali nell'inserimento dei seguenti dati relativi ad alcune delle domande inserite nella suddetta graduatoria:

- Il richiedente, in forma associata con la sig.ra Orzan Raffaella, l'agevolazione di cui alla domanda n. 1429 - n. grad. 848 - per l'ottenimento di un'agevolazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 per il completamento di nuova costruzione di un alloggio in Comune di San Lorenzo Isontino è stato erroneamente indicato nel sig. Pastorino Salvatore anziché nel sig. Postorino Salvatore;
- Il richiedente l'agevolazione di cui alla domanda n. 13238 - n. grad. 3169 - per l'ottenimento di un'agevolazione ai sensi del comma 2, lettera b) dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 per il completamento di recupero di un alloggio in Comune di Pasian di Prato è stato erroneamente indicato nel sig. Scaluzero Alberto anziché nel sig. Sclauzero Alberto;
- Il Comune sede dell'intervento della domanda n. 239 - n. grad. 4708 - presentata dai sigg.ri Maglione Pasquale e Paino Agnese per l'ottenimento di un'agevolazione per l'acquisto di un alloggio ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 è stato erroneamente indicato in Feletto Umberto anziché in Tavagnacco;
- Il Comune sede dell'intervento della domanda n. 3114 - n. grad. 25 - presentata dal sig. Ponso Fabio per l'ottenimento di un'agevolazione per l'acquisto di un alloggio ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 è stato erroneamente indicato in Feletto Umberto anziché in Tavagnacco;
- Il Comune sede dell'intervento della domanda n. 10347 - n. grad. 11672 - presentata dalla sig.ra Raimondi Lina per l'ottenimento di un'agevolazione per l'acquisto di un alloggio ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 è stato erroneamente indicato in Feletto Umberto anziché in Tavagnacco;

RITENUTO di dover apportare le necessarie rettifiche ai dati presenti sulla graduatoria approvata con la già citata deliberazione giuntale n. 374/2000 con riferimento alle suddette cinque domande;

ATTESO che la domanda n. 1166 presentata dal sig. Scarcelli Gianfranco per l'ottenimento di un'agevolazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 per l'acquisto di un alloggio in Comune di Gorizia con la richiesta di applicazione della priorità «persona sola con minore a carico» è stata inserita tra le domande archiviate per carenza del requisito di cui alla lettera d) del punto 6 del bando;

RILEVATO che tale domanda è stata archiviata per mero errore, in quanto in realtà il beneficiario rientrava nel disposto di cui al comma 11 dell'articolo 24 della legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni - avendo restituito integralmente il contributo già ottenuto - e che pertanto deve essere ammessa a finanziamento;

VISTA la nota del 19 aprile 2000 n. 881 con la quale il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. ha segnalato alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici che la domanda n. 2928 presentata dai sigg.ri Feresin Massimo e Nuzzo Catena per l'ottenimento di un'agevolazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 per il recupero di un alloggio in Comune di Cormons con richiesta di applicazione della priorità «coppie giovani» è stata per mero errore archiviata, pur essendo conforme a quanto previsto dal bando;

PRESO ATTO pertanto che tale domanda deve essere ammessa a finanziamento;

RILEVATO che nella graduatoria già citata figurano inserite le seguenti domande con la posizione a fianco delle stesse indicata:

- domanda n. 799 - n. grad. 4194 - presentata dalla sig.ra Facini Arnalda per l'ottenimento di un'agevolazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 per l'acquisto di un alloggio in Comune di Pasian di Prato;
- domanda n. 4328 - n. grad. 3190 - presentata dalla sig.ra Princi Tamara per l'ottenimento di un'agevolazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 per il recupero di un alloggio in Comune di Grado;
- domanda n. 10182 - n. grad. 3209 - presentata dalla sig.ra Defrancesco Marisa per l'ottenimento di un'agevolazione ai sensi del comma 3 dell'articolo

23 della legge regionale 9/1999 per il recupero di un alloggio in Comune di Trieste;

- domanda n. 3887 - n. grad. 3889 - presentata dalla sig.ra Pecoraro Maria per l'ottenimento di un'agevolazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 per il recupero di un alloggio in Comune di Povoletto;
- domanda n. 12914 - n. grad. 10360 - presentata dalla sig.ra Tomasetig Giuseppina per l'ottenimento di un'agevolazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 per l'acquisto di un alloggio in Comune di Udine;
- domanda n. 9755 - n. grad. 12983 - presentata dal sig. Acquafresca Raffaele per l'ottenimento di un'agevolazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 per l'acquisto di un alloggio in Comune di Trieste;

PRESO ATTO che a tali domande non è stata applicata la priorità, richiesta in fase di presentazione delle domande medesime, di «persone anziane» e che pertanto la loro posizione in graduatoria è stata determinata esclusivamente sulla base delle caratteristiche proprie dei tipi di intervento indicati in domanda e/o dell'applicazione di altre priorità;

VISTA la nota n. 1345 dell'11 aprile 2000 con la quale l'Ufficio legislativo e legale, esprimendosi con riferimento alla domanda presentata dalla sig.ra Facini Arnalda, ha ritenuto, vista la specificazione contenuta al punto A5 del bando, applicabile alla fattispecie la priorità «persone anziane»;

RITENUTO pertanto di rideterminare la posizione in graduatoria delle citate domande;

PRESO ATTO che le stesse fanno riferimento ad una categoria di beneficiari interamente coperta finanziariamente;

ATTESO che la domanda n. 8822 presentata dal sig. Rigotti Diego per l'ottenimento di un'agevolazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 per il recupero di un alloggio in Comune di Medea è stata inserita tra le domande archiviate per carenza del requisito di cui alla lettera d) del punto 6 del bando;

RILEVATO che tale domanda è stata archiviata per mero errore, in quanto in realtà il beneficiario rientrava nel disposto di cui al comma 11 dell'articolo 24 della legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni - avendo restituito integralmente il contributo già ottenuto - e che pertanto deve essere ammessa a finanziamento;

VISTO che la stessa attiene ad una categoria di beneficiari (Interventi di recupero ed interventi di recupero inseriti in piani di recupero) solo parzialmente finanziata;

ATTESO che il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. ha comunicato che qualora la domanda fosse stata inserita in graduatoria ed applicando le procedure indicate al punto 8 del bando alla medesima avrebbe dovuto essere attribuito il progressivo 3161 e conseguentemente avrebbe trovato copertura finanziaria con i fondi del 2001;

RITENUTO opportuno, per non interferire con le posizioni acquisite dai richiedenti le agevolazioni ex articolo 23 della legge regionale 9/1999 già inseriti in graduatoria con la deliberazione giuntale n. 374/2000, disporre, con riferimento alle domande erroneamente archiviate o a quelle a fronte delle quali a suo tempo non è stata riconosciuta l'applicazione della suddetta priorità «persone anziane», un'integrazione alla graduatoria medesima con progressivi determinati in base al disposto di cui all'articolo 1, punti 3 e 4 della deliberazione giuntale n. 1540/1999;

VISTA la nota n. 898 del 4 maggio 2000 con la quale il Mediocredito ha trasmesso la graduatoria formulata tra le suddette domande che con il presente atto sono oggetto di integrazione alla graduatoria;

RITENUTO di utilizzare per la copertura finanziaria di tali domande parte degli stanziamenti accantonati quale quota di riserva di cui all'articolo 3 della deliberazione giuntale n. 374/2000;

PRESO ATTO che l'articolo 10 della deliberazione giuntale n. 374 del 25 febbraio 2000 contiene un'imprecisa formulazione che si ritiene di rettificare;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'edilizia e servizi tecnici;

all'unanimità

DELIBERA

Articolo 1

Sono approvate le seguenti rettifiche alla graduatoria di cui alla deliberazione giuntale n. 374 del 25 febbraio 2000:

- Il nominativo del richiedente, in forma associata con la sig.ra Orzan Raffaella, l'agevolazione di cui alla domanda n. 1429 - n. grad. 848 - per l'ottenimento di un'agevolazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 per il completamento di nuova costruzione di un alloggio in Comune di San Lorenzo Isontino viene rettificato da Pastorino Salvatore in Postorino Salvatore;
- Il nominativo del richiedente l'agevolazione di cui alla domanda n. 13238 - n. grad. 3169 - per l'ottenimento di un'agevolazione ai sensi del comma 2, lettera b) dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 per il completamento di recupero di un alloggio in

Comune di Pasian di Prato viene rettificato da Scaluzero Alberto a Sclauzero Alberto;

- Il Comune sede dell'intervento della domanda n. 239 - n. grad. 4708 - presentata dai sigg.ri Maglione Pasquale e Paino Agnese per l'ottenimento di un'agevolazione per l'acquisto di un alloggio ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 viene rettificato da Feletto Umberto in Tavagnacco;
- Il Comune sede dell'intervento della domanda n. 3114 - n. grad. 25 - presentata dal sig. Ponso Fabio per l'ottenimento di un'agevolazione per l'acquisto di un alloggio ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 viene rettificato da Feletto Umberto in Tavagnacco;
- Il Comune sede dell'intervento della domanda n. 10347 - n. grad. 11672 - presentata dalla sig.ra Raimondi Lina per l'ottenimento di un'agevolazione per l'acquisto di un alloggio ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 viene rettificato da Feletto Umberto in Tavagnacco.

Articolo 2

Sono stralciate dalla graduatoria delle domande accolte approvata con la deliberazione giuntale n. 374 del 25 febbraio 2000 le domande seguenti, i cui progressivi risultano a fianco delle stesse indicati, a seguito dell'accoglimento della priorità richiesta «persone anziane»:

- domanda n. 799 - n. grad. 4194 - presentata dalla sig.ra Facini Arnalda per l'ottenimento di un'agevolazione di lire 30.000.000 ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 per l'acquisto di un alloggio in Comune di Pasian di Prato;
- domanda n. 4328 - n. grad. 3190 - presentata dalla sig.ra Princi Tamara per l'ottenimento di un'agevolazione di lire 30.000.000 ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 per il recupero di un alloggio in Comune di Grado;
- domanda n. 10182 - n. grad. 3209 - presentata dalla sig.ra Defrancesco Marisa per l'ottenimento di un'agevolazione di lire 15.000.000 ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 per il recupero di un alloggio in Comune di Trieste;
- domanda n. 3887 - n. grad. 3889 - presentata dalla sig.ra Pecoraro Maria per l'ottenimento di un'agevolazione di lire 30.000.000 ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 per il recupero di un alloggio in Comune di Povoletto;
- domanda n. 12914 - n. grad. 10360 - presentata dalla sig.ra Tomasetig Giuseppina per l'ottenimento di un'agevolazione di lire 30.000.000 ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 per l'acquisto di un alloggio in Comune di Udine;
- domanda n. 9755 - n. grad. 12983 - presentata dal sig. Acquafresca Raffaele per l'ottenimento di un'agevolazione di lire 30.000.000 ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 per l'acquisto di un alloggio in Comune di Trieste.

Articolo 3

È approvata ad integrazione della graduatoria di cui alla deliberazione giuntale n. 374 del 25 febbraio 2000 la graduatoria, stesa con le modalità in premessa indicate, tra le domande presentate ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999, risultanti nel «Prospetto 1 - Elenco domande ammissibili a finanziamento» allegato e facente parte integrante della presente deliberazione.

Articolo 4

Alla copertura finanziaria della domande inserite nella graduatoria di cui al precedente articolo 3 il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. farà fronte con i fondi della quota di riserva di cui all'articolo 3 della deliberazione giuntale n. 374 del 25 febbraio 2000 per complessive lire 225.000.000 relativamente alle domande di cui alla categoria «coppie giovani, persone sole con minori a carico, persone anziane» a gravare sugli esercizi 1999-2000 e per lire 30.000.000 relativamente alla domanda di cui alla categoria «interventi di recupero ed interventi di recupero inseriti in piani di recupero» a gravare sull'esercizio 2001.

Articolo 5

La ripartizione della dotazione delle singole sezioni del Fondo viene conseguentemente rideterminata.

Articolo 6

All'articolo 10 della deliberazione giuntale n. 374 del 25 febbraio 2000 le parole «la formulazione» sono rettificate nelle parole «l'approvazione».

Articolo 7

Per le finalità di cui al Capo III della legge regionale 7/2000, la presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Si specifica che per l'approvazione della graduatoria il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici e per esso, attesa la vacanza e visti gli articoli 2 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 e 49 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18, il Direttore di servizio sostituto.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

LEGGE REGIONALE 9/99 ART. 23
PROSPETTO 1 - ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Pos. Grad.	Num. Prog.	Nominativi	Tipo Intervento	Comune Intervento	Cod.T. (*)Agev.	Agevolaz. Lire	Agevolaz. Euro
		CATEGORIA: COPPIE GIOVANI, PERSONE SOLE CON MINORI A CARICO, PERSONE ANZIANE (art.4, II co., L.R. 49/93)					
1	10182	DEFRANCESCO MARISA	RECUPERO	TRIESTE	D	15.000.000	7.746,85
2	4328	PRINCI TAMARA	RECUPERO	GRADO	D	30.000.000	15.493,71
3	2928	FERESIN MASSIMO NUZZO CATENA	RECUPERO	CORMONS	D	30.000.000	15.493,71
4	3887	PECORARO MARIA	RECUPERO	POVOLETTO	D	30.000.000	15.493,71
5	12914	TOMASETIG GIUSEPPINA	ACQUISTO	UDINE	D	30.000.000	15.493,71
6	9755	ACQUAFRESCA RAFFAELE	ACQUISTO	TRIESTE	D	30.000.000	15.493,71
7	799	FACINI ARNALDA	ACQUISTO	PASIAN DI PRATO	D	30.000.000	15.493,71
8	1116	SCARCELLI GIANFRANCO	ACQUISTO	GORIZIA	D	30.000.000	15.493,71
		CATEGORIA: INTERVENTI DI RECUPERO ED INTERVENTI DI RECUPERO INSERITI IN PIANI DI RECUPERO					
9	8822	RIGOTTI DIEGO	RECUPERO	MEDEA	D	30.000.000	15.493,71

(*) Tipo Agevolazione ex art.23: A = Mutuo 2°co.lett.a); B = Contrib.2°co.lett.b); C = Buono Casa 2°co.lett.c); D = Buono Casa 3°co.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2000, n. 1311. (Estratto).

Comune di Tavagnacco. Conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 72 del 5/6/7/8/13 ottobre 1999, di approvazione della variante n. 19 al Piano regolatore generale, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 826 del 26 marzo 1999 in merito alla variante n. 19 al Piano regolatore generale del Comune di Tavagnacco, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991, superate dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 72 del 5/6/7/8/13 ottobre 1999;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 72 del 5/6/7/8/13 ottobre 1999, di approvazione della variante n. 19 al Piano regolatore generale del Comune di Tavagnacco, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991;

3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Ispettorato provinciale dell'Agricoltura

Gorizia

Determinazione delle tabelle dei canoni di equo affitto dei fondi rustici valide per le annate agrarie 2000/2001 - 2001/2002 - 2002/2003 ed adeguamento canoni per l'annata agraria 1999/2000.

Il giorno 9 maggio 2000 si è riunita la Commissione tecnica provinciale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modifiche ed integrazioni, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0154/Pres. del 24 maggio 1995.

Nel corso della riunione, valutato il combinato disposto degli articoli 9 e 14 della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modifiche ed integrazioni, la commissione ha confermato con deliberazione unanime, per le annate agrarie 2000/2001 - 2001/2002 - 2002/2003 le tabelle dei canoni di equo affitto dei fondi rustici già in vigore per il precedente triennio 1998/2000 di cui ultima pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 del 16 giugno 1999 fatti salvi gli eventuali aggiornamenti annuali previsti in base all'articolo 10, 1° comma della precitata legge.

La commissione ha inoltre deliberato, sempre all'unanimità, di non apportare aumenti all'importo dei canoni già in vigore. Pertanto i canoni di equo affitto di fondi rustici validi per l'annata agraria 1999/2000 vengono qui di seguito riportati, rimanendo salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge di che trattasi:

	AFFITTO MASSIMO per Ha.	AFFITTO MINIMO per Ha.	AFFITTO MASSIMO per campo goriziano	AFFITTO MINIMO per campo goriziano
COLLINA				
a) terreni arativi	126.000	82.000	45.000	31.000
b) ronchi	62.000	42.000	23.000	15.000
AGRO CORMONESE GRADISCANO				
a) terreni ghiaiosi irrigui	177.000	117.000	64.000	43.000
b) terreni ghiaiosi non irrigui	135.000	91.000	49.000	33.000
c) terreni profondi irrigui	205.000	136.000	75.000	50.000
d) terreni profondi non irrigui	195.000	131.000	72.000	48.000
AGRO GORIZIANO				
a) terreni arativi	166.000	109.000	60.000	39.000
AGRO MONFALCONESE				
a) terreni ghiaiosi irrigui	177.000	117.000	64.000	43.000
b) terreni ghiaiosi non irrigui	135.000	91.000	49.000	33.000
c) terreni profondi irrigui	224.000	149.000	81.000	55.000
d) terreni profondi non irrigui	214.000	143.000	78.000	53.000
ZONE DI BONIFICA				
a) terreni sistemati	214.000	143.000	78.000	53.000
b) terreni non sistemati o in via di sistemaz.	145.000	97.000	53.000	35.000
INTERA PROVINCIA				
a) vigneti specializzati	969.000	538.000	353.000	196.000

NOTE:

a) I presenti canoni si intendono per terreni a seminativo e per vigneti privi di fabbricati rurali.

b) I canoni sopra indicati (escluso il vigneto specializzato) si intendono riferiti a terreno nudo, esclusa quindi la superficie occupata da filari di viti e gelsi.

c) Per quanto sopra non indicato, si rimanda alle disposizioni generali previste dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, con particolare riferimento all'articolo 46.

Gorizia, 9 maggio 2000

IL DIRETTORE SOSTITUTO
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
TECNICA PROV.LE DI GORIZIA:
dott. Renato Osgnach

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO, E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Iscrizione di 12 società cooperative al Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 3 marzo 2000, sono state iscritte al Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione produzione e lavoro:

1. «Maciao Cooperativa Sociale - Soc. coop. a r.l.», con sede in Tolmezzo;
2. «La Sfinge - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste;
3. «L'ape giramondo - Piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Moimacco;
4. «Blu Piccola Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Udine;
5. «Cooping - Piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Latisana;
6. «Ermete Coop. Servizi a r.l.», con sede in Cervignano del Friuli;
7. «Gaia Piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Trieste;
8. «Full Service - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste;
9. «Marcoop Piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Cervignano del Friuli;
10. «Pal & Co. Piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Gorizia;
11. «Puligest - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine;
12. «Servizi Industriali Piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Staranzano.

Iscrizione al Registro regionale delle cooperative della società cooperativa «Tecnocoop Piccola Società cooperativa a r.l.» di Tavagnacco.

Con decreto assessorile del 20 marzo 2000, è stata iscritta al Registro regionale delle cooperative, sezione produzione e lavoro, la società cooperativa «Tecnocoop Piccola Società cooperativa a r.l.», con sede in Tavagnacco.

Iscrizione di 2 società cooperative al Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 22 marzo 2000, sono state iscritte al Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione cooperazione sociale:

1. «Maciao Cooperativa sociale a r.l.», con sede in Tolmezzo.

Sezione produzione e lavoro:

«Cooplegno Valli del Torre - Soc. coop. a r.l.», con sede in Magnano in Riviera.

Cancellazione di 8 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 3 aprile 2000, sono state cancellate dal Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione consumo:

1. «Cooperativa di consumo di Villanova delle Grotte - Soc. coop. a r.l.», con sede in Lusevera.

Sezione produzione e lavoro:

1. «C.AR.IS. - Cooperativa artigiani isontini - Soc. coop. a r.l.», con sede in San Canzian d'Isonzo.

Sezione agricoltura:

1. «Latteria sociale Turnaria di Latisana - Soc. coop. a r.l.», con sede in Latisana;
2. «Latteria sociale di Orgnano - Soc. coop. a r.l.», con sede in Basiliano.

Sezione edilizia:

1. «Cooperativa edilizia Orsa Maggiore - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine;
2. «Volontà e speranza - Soc. coop. a r.l.», con sede in Aquileia;
3. «Cooperativa Edilizia Friuli - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine;
4. «Cooperativa Edilizia Astro - Soc. coop. a r.l.», con sede in Spilimbergo.

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

Comune di Budoia. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 18 del 29 marzo 2000 il Comune di Budoia ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Codroipo. Variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale. Decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 128/1999.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con decreto n. 0141/Pres. del 3 maggio 2000, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 128 del 20 dicembre 1999, con cui il Comune di Codroipo ha approvato la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 3370 del 10 novembre 1999.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Gonars. Avviso di approvazione della variante n. 8/ter al Piano regolatore generale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 18 del 7 aprile 2000 il Comune di Gonars ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 8/ter al Piano regolatore generale respingendo le osservazioni/opposizioni presentate e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Gonars. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo alle zone A delle frazioni di Fauglis e Ontagnano.

Con deliberazione consiliare n. 19 del 7 aprile 2000, il Comune di Gonars ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo alle zone A delle frazioni di Fauglis e Ontagnano ed ha approvato la variante medesima ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Gonars. Avviso di adozione della variante n. 8/quater al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 20 del 7 aprile 2000 il Comune di Gonars ha adottato la variante n. 8/quater al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 8/quater al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Grado. Avviso di adozione della variante n. 41 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 2 del 24 marzo 2000 il Comune di Grado ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 41 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 41 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Ovaro. Avviso di approvazione della variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 5 del 14 aprile 2000 il Comune di Ovaro ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale sentito il Comitato Tecnico Regionale e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Ovaro. Avviso di approvazione della variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 6 del 14 aprile 2000 il Comune di Ovaro ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale sentito il Comitato Tecnico Regionale e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, né vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pasian di Prato. Avviso di adozione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 22 del 12 aprile 2000 il Comune di Pasian di Prato ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pasian di Prato. Avviso di adozione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 23 del 12 aprile 2000 il Comune di Pasian di Prato ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pordenone. Avviso di adozione della variante n. 45 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 24 del 28 febbraio 2000 il Comune di Pordenone ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 45 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 45 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Precenicco. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 23 del 30 marzo 2000 il Comune di Precenicco ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Giorgio di Nogaro. Avviso di approvazione della variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 24 del 23 marzo 2000 il Comune di San Giorgio di Nogaro ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, e sono state raggiunte le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio del Libro fondiario

Ufficio Tavolare di Gorizia

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Sant'Andrea.

Il Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio Tavolare di Gorizia, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativo alle pp.cc. 619, 499/6, 477/4 del C.C. di Sant'Andrea. Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Gorizia, via Roma, n. 12 da lunedì a venerdì con orario 9.00 - 12.30, a partire dal 24 maggio 2000.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

Gorizia, 5 maggio 2000

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE DI GORIZIA:
rag. Giovanni Zorzetti

UFFICIO DI PIANO

Comunicato relativo alla pubblicazione della Circolare applicativa per la concessione di contributi compensativi degli oneri fiscali relativi all'I.R.A.P. Legge regionale 25/1999, articolo 7, commi da 1 a 8.

Si informa che sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 31 maggio prossimo sarà pubblicata la Circolare applicativa, corredata dai modelli di domanda e dalle istruzioni, relativa alla concessione dei contributi compensativi degli oneri fiscali relativi all'I.R.A.P., ai sensi della legge regionale 25/1999, articolo 7, commi da 1 a 8.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE:
dott. Giorgio De Rosa

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 99 del 29 aprile 2000)

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 10 aprile 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Rettore dell'Università di Trieste di data 10 aprile 2000 con il quale lo statuto di detto ateneo viene modificato con l'inserimento dell'articolo 32 bis «Nucleo di valutazione di ateneo».

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE - A.T.E.R.

TRIESTE

Avviso per l'affidamento di un incarico professionale per rilievo, progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria in via Campanelle ed in Strada di Fiume nel Comune di Trieste.

Si comunica che l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Trieste, con sede in Trieste, piazza Foraggi, n. 6, cap. 34139, telefono (040) 39991 - telefax (040) 390885, procederà all'affidamento dell'incarico professionale per rilievo, progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria in 13 case con complessivi 227 alloggi di via Campanelle, nn. 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128 e in Strada di Fiume nn. 127, 129, 131, 133, 135, 137 nel Comune di Trieste (Prog. 535).

L'affidamento dell'incarico avverrà sulla base dei curricula presentati, a' sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 109/1994, ed è riservato ai professionisti esterni all'Amministrazione regolarmente iscritti ai rispettivi ordini professionali in Italia.

I soggetti interessati potranno presentare richiesta d'invito entro le ore 11.00 del giorno 14 giugno 2000 con le modalità indicate nel bando che potrà essere ritirato presso la sede dell'Azienda durante le ore d'ufficio.

Il bando integrale stesso è affisso all'Albo Pretorio dei Comuni di Trieste e Provincia ed all'Albo dell'A.T.E.R. di Trieste.

Le domande di partecipazione non vincolano l'Azienda appaltante.

Trieste, lì 12 maggio 2000

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA:
dott. ing. Franco Korenika

Avviso per l'affidamento di un incarico professionale per rilievo, progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria in 9 case con complessivi 137 alloggi di via S. Pelagio nel Comune di Trieste.

Si comunica che l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Trieste, con sede in Trieste, piazza Foraggi, n. 6, cap. 34139, tel. (040) 39991 - telefax (040) 390885, procederà all'affidamento dell'incarico professionale per rilievo, progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la relizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria in 9 case con complessivi 137 alloggi di via S. Pelagio ai numeri 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 12 nel Comune di Trieste (Prog. 536).

L'affidamento dell'incarico avverrà sulla base dei curricula presentati, a' sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 109/1994, ed è riservato ai professionisti esterni all'Amministrazione regolarmente iscritti ai rispettivi ordini professionali in Italia.

I soggetti interessati potranno presentare richiesta d'invito entro le ore 11.00 del giorno 14 giugno 2000 con le modalità indicate nel bando che potrà essere ritirato presso la sede dell'Azienda durante le ore d'ufficio.

Il bando integrale stesso è affisso all'Albo pretorio dei Comuni di Trieste e Provincia ed all'Albo dell'A.T.E.R. di Trieste.

Le domande di partecipazione non vincolano l'Azienda appaltante.

Trieste, lì 12 maggio 2000

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA:
dott. ing. Franco Korenika

COMUNE DI MUGGIA

(Trieste)

Estratto del bando di gara mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della Casa di riposo comunale.

1) Ente appaltante: Comune di Muggia (Provincia di Trieste) telefono 040 3360111 - fax 040 273372.

2a) Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto, ai sensi degli articoli 73, lettera c) e 76 del R.D. 827/1924 e dagli articoli 19, 20, 21 della legge 109/1994. Aggiudicazione con il sistema del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.

2b) Forma del contratto: a corpo e a misura.

3a) Luogo di esecuzione: Comune di Muggia.

3b) Natura ad entità della prestazioni: le caratteristiche generali dell'opera, la natura ed entità delle prestazioni, sono specificatamente indicate nel capitolato speciale d'appalto, approvato con deliberazione giuntale n. 191 del 20 aprile 2000. Con l'esecuzione del contratto si intendono realizzare le seguenti opere:

a) realizzazione degli impianti antincendio;

b) realizzazione del completo impianto elettrico a servizio dell'antincendio e totale sostituzione dell'impianto elettrico esistente sino al completo rifacimento dello stesso;

c) realizzazione di una scala metallica esterna per il deflusso in caso di incendio;

d) realizzazione di opere murarie accessorie necessarie alla compartimentazione dell'edificio quali realizzazione di muratura, posa in opera di serramenti con caratteristiche REI, posa in opera di controsoffitti, ecc.

3c) Importo dei lavori.

A base d'asta: lire 970.000.000, (Euro 500.963,19) di cui lire 8.487.833 (Euro 4.383,60) per oneri della sicurezza di cui al decreto legislativo 494/1996 non soggetti a ribasso.

Categoria prevalente: OG11; importo lire 434.615.600.

Ulteriori categorie: OG1 importo lire 120.731.492 - OS7 importo lire 110.478.805 - OS3 importo lire 104.626.000 - OG6 importo lire 2.138.000 - OS6 importo lire 90.565.000 - OS4 importo lire 15.900.000 - OS8 importo lire 82.457.270.

4) Termine di esecuzione: giorni 120 naturali successivi e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori.

5a) Indirizzo richiesta documenti: Comune di Muggia - Servizio LL.PP. telefono 040 3360111. Non si effettua servizio telefax.

5b) Importo e modalità di versamento: lire 500 ogni foglio formato A4. Copia degli elaborati di progetto e del piano di sicurezza è comunque depositata presso l'Eliografia Utiltecnica di Trieste - telefono 040/662666 via Foscolo, 5/7 - 34100 Trieste.

6a) Termine di ricezione delle offerte: con qualsiasi mezzo, in plico chiuso e sigillato con ceralacca, entro le ore 12 del giorno 5 giugno 2000.

6b) Indirizzo a cui devono essere trasmesse: Comune di Muggia, Ufficio protocollo - piazza Marconi, n. 1 - 34015 Muggia (Trieste).

6c) Modalità offerta e documenti da presentare:

– offerta, segreta ed incondizionata, redatta sul modello predisposto dall'Amministrazione comunale reso legale e sottoscritto, chiuso in apposita busta sigillata (ceralacca) controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l'indicazione sia in cifre che in lettere dell'importo offerto;

– istanza di ammissione e dichiarazione per la partecipazione redatta conformemente all'allegato A) disponibile presso il Servizio LL.PP. del Comune di Muggia;

– eventualmente dichiarazione di cui all'allegato B), disponibile come sopra;

– dichiarazione di sopralluogo rilasciata dal personale del Servizio LL.PP.;

– cauzione provvisoria pari al 2% dei lavori.

6c) Lingua: italiana.

7) Apertura dei plichi: presso la sala riunioni del Servizio LL.PP., in seduta pubblica, il giorno 6 giugno 2000 alle ore 9 si procederà al sorteggio del 10% dei concorrenti cui verrà richiesta la verifica dei requisiti. Il giorno 27 giugno 2000 alle ore 9 avverrà l'apertura delle offerte.

8) Cauzioni e garanzie: cauzione definitiva del 10% dell'importo lavori aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il ribasso del 20%; nel corso dei lavori saranno effettuate le consuete ritenute del 5% e dello 0,5% sugli stati di avanzamento.

9) Modalità di finanziamento: /

10) Forma giuridica del raggruppamento di imprenditori: ammessa ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 ed ai sensi del D.P.R. n. 34 del 25 gennaio 2000.

11) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta, giorni 90 dall'aggiudicazione definitiva.

12) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso sull'importo a base di gara. Non sono ammesse offerte in aumento; aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida; nel caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'articolo 77 del R.D. 827/1924 anche in presenza di uno solo dei pari offerenti.

12a) Piani di sicurezza: l'offerta deve contenere anche gli oneri previsti per i piani di sicurezza il cui onere è già fissato.

12b) Subappalto: nell'offerta dovranno essere indicati anche i lavori specialistici che l'offerente intende subappaltare (articolo 18, legge 55/1990, articolo 34 della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni).

12c) Offerte anomale: esclusione automatica ai sensi dell'articolo 44, legge regionale 13/1998, come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 1/2000.

13) Preinformazione: non eseguita - appalto inferiore alla soglia comunitaria.

14) Responsabile del procedimento: arch. Francesco Lomuscio (telefono 040 3360111).

15) Il bando integrale è esposto all'Albo Pretorio comunale.

IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP.:
arch. Francesco Lomuscio

COMUNE DI TARCENTO
(Udine)

Estratto del bando di gara per l'appalto quadriennale del servizio di refezione scolastica.

Oggetto della gara: appalto quadriennale del servizio di refezione scolastica che prevede l'organizzazione, il coordinamento, la gestione, l'approvvigionamento, la preparazione e la consegna da lunedì a venerdì (secondo il calendario scolastico) di un pasto giornaliero comprensivo di merenda, agli alunni ed insegnanti delle scuole materne, elementari e medie inferiori, nonché l'incarico della distribuzione con scodellamento del pasto fornito. Per le scuole materne: merenda a metà mattina e per la sola scuola materna di Coia merenda pomeridiana. Per la scuola materna di Segnacco è escluso l'approvvigionamento, per il quale provvede direttamente l'Associazione «Amici per la scuola». Il servizio rientra nella categoria 17 - CPC 64 dell'allegato 2 del decreto legislativo 157/1995.

Importo a base d'asta: lire 1.480.450.000.

Criterio di aggiudicazione: asta pubblica da esperirsi con procedura aperta con le modalità di cui all'articolo 73, lettera c) integrato dall'articolo 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (scheda segreta prefissante il limite di massimo ribasso che le offerte non devono oltrepassare). L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 157/1995, cioè unicamente al prezzo più basso sui prezzi unitari a base d'asta.

Modalità offerta: le offerte dovranno pervenire all'indirizzo di cui sopra entro e non oltre le ore 12.00 del 12 luglio 2000 secondo le modalità indicate nel bando di gara. Le buste verranno aperte il giorno 13 luglio 2000 alle ore 10.00.

Comunicazione G.U.C.E.: il bando è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della C.E. il giorno 4 maggio 2000.

Responsabile del procedimento: Vettor dott. Orietta.

Tarcento, 5 maggio 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Orietta Vettor

COMUNE DI TRIESTE

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di riqualificazione di piazza dell'Unità d'Italia.

(Pubblicazione a' sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, articolo 20).

Imprese partecipanti: 1. Associazione temporanea d'imprese PA.CO. S.r.l. (capogruppo)/I.CO.MEZ. S.p.A. - Napoli; 2. Vidoni S.p.A. - Tavagnacco (Udine); 3. Sipa S.p.A. - Catania; 4. Cooperativa muratori sterratori e affini S.r.l. - Montecatini Terme (Pistoia); 5. Tecnis S.p.A. - Catania; 6. Garboli-Conicos S.p.A. - Roma; 7. Sicea S.p.A. - Padova; 8. Cooperativa braccianti riminese Soc. coop. a r.l. - Rimini; 9. Baldassini-Tognozzi S.p.A. - Firenze; 10. Cotea S.r.l. - Roma; 11. Cooperativa muratori e braccianti di Carpi Soc. a r.l. - Carpi (Modena); 12. Associazione temporanea d'imprese Mari & Mazzaroli S.p.A. - Trieste (capogruppo)/Edilfognature S.p.A. - Gradisca d'Isonzo/SO.GE.CO. S.r.l. - Rovigo/SO.C.R.EDIL S.r.l. - Trieste/Riccesi S.p.A. - Trieste; 13. Associazione temporanea d'imprese Bertolo Giacomo - Fiume Veneto (Pordenone) (capogruppo)/Anese Gino S.a.s. - Concordia Sagittaria (Venezia); 14. Mattioli S.p.A. - Padova; 15. Cooperativa selciatori e posatori a r.l. - Trento; 16. Coling S.p.A. - Roma; 17. Consorzio ravennate delle cooperative produzione e lavoro - Ravenna; 18. Associazione temporanea d'imprese Alissa Costruzioni S.r.l. (capogruppo)/SAC S.r.l. - Padova; 19. Associazione temporanea d'imprese CO.GENE. S.r.l. (capogruppo)/S.I.TE.F. S.r.l. - Lecce; 20. Geom. Locatelli S.p.A. - Grumello del Monte (Bergamo); 21. CO.VE.CO - Marghera (Venezia); 22. Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro - Forlì; 23. Consorzio cooperative costruzioni - Bologna; 24. Impianti civili industriali Soc. coop. a r.l. - Ronchi dei Legionari (Gorizia); 25. Associazione temporanea d'imprese Deon S.r.l. - Belluno (capogruppo)/Barattin S.r.l. - Pieve d'Alpago (Belluno); 26. Guerrino Pivato S.p.A. - Onè di Fonte (Treviso); 27. Geosonda S.p.A. - Roma; 28. Edilbaldo S.p.A. - Nago (Trento); 29. CGS S.p.A. - Feletto Umberto (Udine); 30. Cumino S.p.A. - Rivarolo Canavese (Torino); 31. Latino S.r.l. - Lecce; 32. Cignoni S.r.l. - Lendinara (Rovigo); 33. Carron cav. Angelo S.p.A. - S. Zenone degli Ezzelini (Treviso); 34. F.lli Poscio S.p.A. - Villadossola (Verbania); 35. COM.ER S.r.l. - Sondrio; 36. F.lli Parlotto S.p.A. - Torino; 37. Borio Giacomo S.r.l. - Borgaro Torinese (Torino); 38. Associazione temporanea d'imprese Polese S.p.A. - Sacile (Pordenone) (capogruppo)/Battistella S.r.l. - Pasiano di Pordenone (Pordenone); 39. Consorzio nazionale cooperative di produzione e lavoro «Ciro Menotti» - Bologna; 40. Carogi Costruzioni S.r.l. - Messina; 41. Orion Soc. coop. a r.l. - Cavriago (Reggio Emilia); 42. ACMAR - Ravenna; 43. Associazione temporanea d'imprese IN.TE.CO. S.r.l. - Roma (capogruppo)/Luci Costruzioni S.r.l. - Trieste; 44. S.A.C.A.I.M. S.p.A. - Venezia; 45. Carena S.p.A. - Genova; 46. Associazione tempora-

nea d'imprese C.G. Costruzioni S.r.l. - Chiaramonte Gulfi (Ragusa) (capogruppo)/Canzonieri Giorgio S.r.l. - Ragusa/Ricci S.r.l. - Ragusa/Sosedil S.p.A. - Ragusa; 47. Riva S.p.A. - Majano (Udine); 48. Cantieri Costruzioni Cemento S.p.A. - Musile di Piave (Venezia); 49. Consorzio Etruria Soc. coop. a r.l. - Montelupo Fiorentino (Firenze); 50. Associazione temporanea d'imprese Casal S.p.A. - Varese (capogruppo)/Sire S.p.A. - Roma; 51. Cesi S.r.l. - Imola (Bologna); 52. Associazione temporanea d'imprese Beton Villa S.p.A. - Merate (Lecco) (capogruppo)/Cantieridaosta-Chantiersdaoste S.r.l. - Saint-Vincent (Aosta); 53. Acco Umberto - Portogruaro (Venezia); 54. Lauro S.p.A. - Torino; 55. Preve Costruzioni S.p.A. - Roccavione (Cuneo); 56. Compagnia Italiana Costruzioni S.p.A. - Milano; 57. Marcoli Ettore S.p.A. - Novara; 58. I.CO.P. S.p.A. - Udine.

Impresa aggiudicataria: Cooperativa Edil-Strade Imolese - Cesi S.r.l. - Imola (Bologna).

Modalità di aggiudicazione: licitazione privata a' sensi degli articoli 73, lettera c), 89 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e dell'articolo 21, comma 1, lettera c), legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Trieste, 11 maggio 2000

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

Bando di gara a pubblico incanto per l'appalto dei lavori di costruzione di un impianto sperimentale per le produzioni ortofrutticole presso gli immobili di proprietà universitaria ubicati in via Pozzuolo, n. 324 - Udine.

1. *Ente appaltante:* Università degli studi di Udine - via Palladio, n. 8 - 33100 Udine.

2. a) *Procedura di aggiudicazione gara:* procedura aperta asta pubblica.

b) *Criteri di aggiudicazione:* massimo ribasso sull'importo delle opere posto a base di gara. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis della legge n. 109/1994 si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con l'esclusione del 10% (dieci per cento), arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementate dallo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media conformemente alla circolare Ministero LL.PP. 19 aprile 1999, n. 568/508/331. Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'articolo 77, R.D. n. 827/1924.

c) *Forma contrattuale:* formale contratto per lavori interamente a corpo. Le spese contrattuali e di registrazione saranno a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

3. a) *Luogo di esecuzione, caratteristiche e importo dei lavori:* esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la costruzione di un impianto sperimentale per le produzioni ortofrutticole presso gli immobili di proprietà universitaria ubicati in via Pozzuolo, n. 324 - Udine.

Importo complessivo delle opere lire 800.000.000 (euro 413.165,52) oltre I.V.A. e lire 20.000.000 (euro 10.329,14) oltre I.V.A. per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (ex articolo 31, comma 2, legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni).

Categoria prevalente OG 1 - edifici civili e industriali importo lire 537.736.866 (euro 277.717,91) classifica II fino a lire 1 miliardo (euro 516.456,90).

Altre categorie:

OG 11 - impianti tecnologici importo lire 150.000.000 (euro 77.468,53);

OS 7 - finitura di opere generali di natura edile importo lire 112.263.134 (euro 57.979,07).

Ulteriori categorie relative alle lavorazioni previste in progetto sono riportate all'articolo 2 del Capitolato speciale di appalto.

4. *Termini:*

a) termine di esecuzione dei lavori: 300 (trecento) giorni naturali successivi e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna;

b) i pagamenti in acconto saranno effettuati secondo le modalità dell'articolo 21 del Capitolato speciale di appalto e cioè quando il credito maturato per lavori eseguiti al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di garanzia raggiungerà l'ammontare di lire 200.000.000 (euro 103.291,38);

c) è ammesso il ricorso al subappalto alle condizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 55/1990 e successive modifiche ed integrazioni nonché all'articolo 30 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 conformemente alla circolare Ministero LL.PP. 182/400/93 di data 1 marzo 2000. In caso di subappalto i pagamenti ai subappaltatori saranno fatti dall'aggiudicatario che, ai sensi della legge n. 55/1990, dovrà trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascuno di tali pagamenti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

5. *Il capitolato speciale d'appalto,* gli elaborati progettuali e i documenti complementari sono in visione

presso la segreteria della Ripartizione tecnica dell'Università degli studi di Udine - via Cosattini, n. 29 - Udine (telefono 0432/55.64.00/01 - fax 0432/55.64.39) dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e saranno disponibili per la riproduzione.

Eventuali richieste di chiarimenti sul presente bando andranno inoltrate alla stazione appaltante esclusivamente a mezzo fax al n. 0432/55.64.39 entro e non oltre il 7 giugno 2000.

Per concordare data e ora del sopralluogo è possibile contattare il Centro servizi generali e sicurezza di questa Università al n. tel. 0432/55.68.00. Il sopralluogo potrà essere effettuato entro il giorno 9 giugno 2000 ore 13.00.

6. a) *Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:*

Le offerte dovranno pervenire al seguente indirizzo: Università degli studi di Udine - Ufficio protocollo - via Palladio, n. 8 - 33100 Udine - entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 14 giugno 2000 con plico raccomandato del servizio postale o posta celere o agenzia autorizzata. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami se per qualsiasi motivo il recapito non avvenga entro il termine indicato.

Le offerte dovranno essere inoltrate con le seguenti modalità:

Un plico sufficientemente ampio, sigillato con ceralacca e firmato sui lembi di chiusura, su cui si dovrà indicare il nominativo della Ditta mittente e la dicitura «Offerta per l'appalto dei lavori di costruzione di un impianto sperimentale per le produzioni ortofrutticole presso gli immobili di proprietà universitaria ubicati in via Pozzuolo, n. 324 in Udine», contenente:

A) Una busta intestata sigillata con la dicitura esterna «Contiene documenti» nella quale saranno contenuti i documenti di cui al successivo punto 11.

B) Una busta intestata anch'essa regolarmente sigillata e firmata sui lembi di chiusura con la dicitura «Offerta economica» contenente l'offerta vera e propria.

L'offerta, redatta su carta legale o resa tale, e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante, dovrà indicare il ribasso percentuale unico ed uniforme, espresso in cifre e in lettere, che il concorrente intende praticare sull'importo dei lavori posto a base di gara. In caso di discordanza vale il prezzo indicato in lettere. Dovrà essere dichiarato espressamente in offerta che il ribasso suddetto non è esteso agli oneri per la sicurezza.

b) *Lingua o lingue in cui devono essere redatte le offerte:* italiano.

7. a) *Data ora e luogo di apertura dei plichi:*

L'apertura dei plichi sarà effettuata in seduta pubblica il giorno 15 giugno 2000 alle ore 09.30 presso la sede dell'Università degli studi di Udine - via Palladio, n. 8 - Udine, da apposita Commissione. Durante tale seduta si procederà all'esame della documentazione di gara e all'effettuazione del sorteggio di cui all'articolo 10, comma 1° quater legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

In data 3 luglio 2000 alle 09.30, sempre in seduta pubblica, si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle imprese ammesse.

b) *Persone eventualmente ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:* le sedute di gara sono pubbliche; solo i legali rappresentanti o i soggetti legittimati con procura speciale per atto pubblico potranno esercitare poteri in sede di gara.

8. *Cauzioni e garanzie richieste:*

a) Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori da presentarsi anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'articolo 30, commi 1 e 2-bis della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Tale fideiussione dovrà essere accompagnata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione di cui al punto successivo qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

b) Garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'articolo 30, commi 2 e 2-bis della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta di ribasso superiore al 20 per cento. Tale garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 11 quater della legge n. 109/1994 per le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, le cauzioni di cui sopra sono ridotte del 50%.

9. *Modalità essenziali di finanziamento e pagamento:*

Le opere sono finanziate con fondi di bilancio.

10. *Raggruppamenti di imprese:*

Sono ammesse a presentare offerta imprese singole, associazioni temporanee e consorzi ai sensi degli articoli 10 e 13 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 406/1991.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o con-

sorzio, pena l'esclusione di tutte le offerte comunque presentate.

11. *Documentazione di gara:*

Nell'apposita busta recante la dicitura esterna «Contiene documenti» dovranno essere inclusi i seguenti documenti e dichiarazioni:

I) Istanza di ammissione alla gara in oggetto, in carta semplice, indirizzata all'Università degli studi di Udine - via Palladio, n. 8 - Udine, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o da persona che possa legalmente impegnare la ditta concorrente, con allegata fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'articolo 2, commi 10 e 11 della legge n. 191/1998, e contenente il numero di telefono e di telefax dell'impresa offerente, e recante contestualmente le seguenti dichiarazioni successivamente verificabili:

a) dichiarazione di iscrizione nel registro unico delle imprese della competente Camera di commercio, con le seguenti indicazioni:
   - numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale e oggetto dell'attività, generalità e qualifica del titolare e del direttore tecnico in caso di impresa individuale, ovvero di tutti i legali rappresentanti e direttori tecnici in caso di imprese societarie o consorzi;
   - codice fiscale e partita I.V.A.;

b) dichiarazione che l'impresa non versa in alcuna delle cause di esclusione degli appalti pubblici di lavori previste dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b), e), f) del decreto legislativo n. 406/1991, con particolare riguardo agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile;

c) dichiarazione che il titolare (in caso di impresa individuale) ovvero i soci con poteri di rappresentanza (in caso di società in nome collettivo) ovvero tutti i soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice), ovvero tutti gli amministratori muniti di poteri di firma e rappresentanza legale (in caso di società di capitale, società cooperativa, consorzio) non versano in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di lavori previste dall'articolo 18, comma 1, lettere c), d), g), decreto legislativo n. 406/1991 e che il/i direttore/i tecnico/i, se persona/e diversa/e dai soggetti sopraindicati, non versa/versano in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di lavori previste dall'articolo 18, comma 1 lettera c), decreto legislativo n. 406/1991;

d) dichiarazione circa l'inesistenza delle cause ostative stabilite dalla legislazione antimafia ex articolo 10, legge n. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni a proprio carico e a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, D.P.R. n. 252/1998, ivi compresi i direttori tecnici;

e) dichiarazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei lavori in oggetto, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti;

f) dichiarazione di avere preso visione di tutti gli elaborati tecnici, descrittivi e grafici che compongono il progetto ed il Capitolato speciale d'appalto e di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono eseguiti i lavori;

g) dichiarazione di conoscere ed accettare le condizioni tutte che regolano l'appalto, ivi comprese le prescrizioni tutte del Capitolato speciale d'appalto e del bando di gara, senza eccezione e riserva alcuna, e di aver preso esatta conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dell'appalto e di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, equi e remunerativi, anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali sia sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti. A tale dichiarazione andrà allegata l'attestazione rilasciata dal personale incaricato all'atto del sopralluogo comprovante l'avvenuta presa visione dei luoghi di esecuzione delle opere;

h) dichiarazione dei lavori o parti di opere che si intende subappaltare o affidare in cottimo, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 18, commi 3 e seguenti della legge n. 55/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

i) dichiarazione che non sussiste con altre imprese partecipanti alla presente gara, alcuna delle situazioni di cui all'articolo 2359 del Codice civile;

j) dichiarazione di non aver presentato altra offerta singolarmente o in associazione temporanea o consorzio;

l) dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (ex articolo 17 della legge n. 68/1999);

m) dichiarazione (solo per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni) attestante per quali consorziati il consorzio concorre (elencare i nominativi delle imprese) e che quest'ultime non partecipano alla gara in oggetto in qualsiasi altra forma.

II) Attestato SOA o documentazione di cui all'articolo 32, D.P.R. n. 34/2000 come precisato nel successi-

vo punto IV); per i concorrenti appartenenti a Stati dell'U.E. si rinvia all'articolo 19, comma 4, decreto legislativo n. 406/1991.

III) Cauzione provvisoria come da punto 8 del bando.

In caso di associazione temporanea d'impresa già costituita nelle forme di legge, ciascuna delle imprese dovrà presentare la documentazione e le dichiarazioni sostitutive richieste ad eccezione di quelle ai punti If), Ih) e III richieste alla sola impresa capogruppo.

L'istanza di ammissione alla gara di cui al punto I), unica per il raggruppamento di imprese, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo e specificare i nominativi di tutte le imprese raggruppate.

Si precisa che il mandato di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo n. 406/1991 deve risultare da scrittura privata autenticata e la procura speciale conferita al legale rappresentante della Capogruppo deve risultare da atto notarile.

I consorzi ex articolo 2602 del Codice civile sono ammessi a partecipare alla gara alle medesime condizioni previste per i raggruppamenti temporanei di imprese.

In alternativa è consentita la partecipazione di associazioni temporanee di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni non ancora costituite nelle forme di legge ex articolo 13, comma 5, legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, in tal caso le documentazioni e le dichiarazioni dovranno essere presentate da tutte le imprese ad eccezione della cauzione (di cui al punto III) richiesta solo all'impresa designata quale futura capogruppo; l'offerta economica dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento; dovrà essere dichiarato a pena di esclusione l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'articolo 13, commi 5 e 5-bis della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni; l'istanza di ammissione alla gara di cui al punto I), unica per il costituendo raggruppamento di imprese, dovrà recare l'indicazione dell'impresa qualificata come futura capogruppo, essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante di ciascuna impresa interessata ed essere corredata dalla fotocopia semplice del rispettivo documento d'identità.

IV) Dichiarazioni relative ai requisiti di capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative (ex articoli 29 e 32, D.P.R. n. 34/2000):

- Dichiarazione della cifra d'affari in lavori realizzata nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara (non inferiore a 1,75 volte l'importo del lavoro da affidare).
- Dichiarazione di avere eseguito, nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, lavori, appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% di quello del lavoro da affidare.
- Dichiarazione di aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo non inferiore ai valori fissati dall'articolo 18, comma 10, D.P.R. n. 34/2000, riferiti alla cifra d'affari effettivamente realizzata.
- Dichiarazione di possedere una dotazione stabile di attrezzatura tecnica pari alla metà dei valori fissati dall'articolo 18, comma 8, D.P.R. n. 34/2000, riferiti alla cifra d'affari effettivamente realizzata.

V) Per la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati si rinvia all'articolo 18 del D.P.R. n. 34/2000.

12. *Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:* 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

13. *Altre informazioni:*

- l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'articolo 10, comma 1 ter, legge n. 109/1994.
- Responsabile del procedimento: dr. ing. Giampaolo Proscia - coordinatore generale della Ripartizione tecnica dell'Università degli studi di Udine.
- Riferimento trattamento dati:

  Si informa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni, che i dati e le notizie comunicate dai partecipanti alla presente gara d'appalto potranno essere sottoposte a operazioni di trattamento manuale o informatizzato, nell'ambito della gestione della procedura di gara. Ai concorrenti competono i diritti di cui all'articolo 13 della citata legge n. 675/1996, relativamente al trattamento dei dati che possono riguardarli.

Il presente bando non vincola in alcun modo l'Amministrazione appaltante. Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle leggi e regolamenti in materia di appalti, nonché alle norme sul Regolamento di contabilità dello Stato ed a quelle del Capitolato speciale d'appalto.

Il presente bando affisso all'Albo pretorio del Comune di Udine ed all'Albo ufficiale dell'Università - via Antonini, n. 8, è reperibile presso la Ripartizione tecnica dell'Università - via Cosattini, n. 29 - 33100 Udine (telefono 0432/55.64.00/01 - fax 0432/55.64.39) nonché sul sito web della Ripartizione tecnica al seguente indirizzo: http//:www-tech.amm.uniud.it/

Udine, lì 12 maggio 2000

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:
dott. Francesco Savonitto

AMGA
AZIENDA MULTISERVIZI S.p.A.
UDINE

Tariffe di erogazione gas metano tal quale a 9200 Mcal/mc distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza del Comune di Udine in vigore dal 1º maggio 2000.

L'AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A. di Udine comunica che in applicazione del Provv. C.I.P. 25/1991 e con riferimento alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 82/2000 del 21 aprile 2000 a decorrere dal 1º maggio 2000, le tariffe di gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane sono aumentate di 27 L/mc, per la parte relativa alla componente di costo materia prima Qm, come definita dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996. Dette tariffe di vendita vengono approvate in attuazione del Provv. C.I.P. 16/1993 del 23 dicembre 1993 e del D.M. 4 agosto 1994, modificati ed integrati dal decreto ministeriale 19 novembre 1996, in applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. 13 marzo 1997 ed alle successive modifiche da essi apportate dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 41/1998 e n. 52/1999 modificate ed integrate con le deliberazioni n. 161/1999 e 195/1999 dell'Autorità stessa.

Pertanto le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, sono quelle di seguito indicate:

1) Tariffa T1 - uso domestico (cottura cibi e produzione acqua calda):
L/Mcal. 72,81
pari a L/mc 669,80

2) Tariffa T2 - per uso riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo:
L/Mcal. 59,26
pari a L/mc 545,20

3) Tariffa T3 - per tutti gli altri usi
1º livello fino a 5.000 mc/anno: L/Mcal. 59,05
pari a L/mc 543,20

2º livello oltre i 5.000 mc/anno: L/Mcal. 58,39
pari a L/mc 537,20

4) Tariffa T4 - per usi industriali ed artigianali per imprese con consumi annui compresi tra i 100.000 ed i 200.000 mc.

1º livello fino a 100.000 mc/anno: L/Mcal. 50,13
pari a L/mc 461,20

2º livello da 100.000 a 200.000 mc/anno: L/Mcal. 47,13
pari a L/mc 433,60

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal Provvedimento C.I.P. n. 16/1993 del 23 dicembre 1993.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del Provvedimento C.I.P. n. 24/1988 del 9 dicembre 1988.

Udine, 8 maggio 2000

IL DIRETTORE OPERATIVO:
dott. ing. Daniele Romanello

COMUNE DI CORDENONS
(Pordenone)

Deliberazione della Giunta comunale 17 aprile 2000, n. 121. (Estratto). Provvedimento di classificazione dell'albergo denominato «Antica Locanda» via Sclavons, n. 53.

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1) di attribuire all'albergo denominato «Antica Locanda» di proprietà della società «Ilaria S.r.l.», con sede in Cordenons (Pordenone) via Sclavons, n. 53, cod. fisc. e p. I.V.A. 01349770931, legalmente rappresentata dal sig. Dugaro Mario, nato a Stregna (Udine) il 10 novembre 1952 e residente a Stregna in via Dughe, n. 9, cod. fisc. DGR MRA 52S10 I974L, della capacità ricettiva di n. 8 camere singole e n. 8 camere doppie per un totale di n. 24 posti letto, il livello di classificazione «Albergo 3 stelle»;

2) la classificazione attribuita ha validità per quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 17/1997;

3) di provvedere alla pubblicazione della suddetta classificazione, mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione, nei termini di legge, della delibera nel Foglio annunzi legali nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(omissis)

IL SINDACO: arch. Riccardo Del Pup

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
(Udine)

Avviso di adozione di Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Centro vacanze».

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 45 e 46 della

legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni,

SI RENDE NOTO

– che con deliberazione consiliare n. 16 del 9 marzo 2000, divenuta esecutiva in data 1 aprile 2000, è stato adottato il Piano particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Centro vacanze» relativo ad immobili in zona per complessi ricettivi complementari - Colonie «CRC/COL» e zona a verde privato «A/VP» del comprensorio «City Sud»;

– che contestualmente all'avvenuta pubblicazione del presente avviso, gli atti costituenti il P.R.P.C. in questione saranno depositati per la durata di trenta giorni effettivi affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi;

– che entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e che nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizione sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.

Lignano Sabbiadoro, 12 maggio 2000

IL SINDACO: arch. Virgilio Sandri

COMUNE DI PAVIA DI UDINE
(Udine)

Avviso di adozione e di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata interessante gli immobili di proprietà della ditta Nonino Distillatori S.p.A., comprendente due aree distinte, l'una situata a Percoto, in via Aquileia, n. 104 e l'altra situata a Persereano, in via Cavour (strada comunale per Merlana).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA

VISTO l'articolo 45, comma 1°, della legge regionale n. 52 del 19 novembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO

che, con deliberazione del Consiglio comunale del 17 aprile 2000, n. 24, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato, ai sensi dell'articolo 45, comma 1° della legge succitata, il P.R.P.C. di iniziativa privata interessante gli immobili di proprietà della ditta Nonino Distillatori S.p.A., comprendente due aree distinte, l'una situata a Percoto, in via Aquileia, n. 104 e l'altra situata a Persereano, in via Cavour (strada comunale per Merlana).

Ai sensi dell'articolo 45, comma 2°, della legge succitata, gli atti di progetto saranno depositati nella Segreteria comunale in libera visione del pubblico, durante l'orario di apertura, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Osservazioni ed opposizioni, dovranno essere indirizzate al Sindaco, in carta legale, e dovranno pervenire al Protocollo generale del Comune entro e non oltre il termine indicato.

Pavia di Udine, 4 maggio 2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA:
dott. arch. Lucio Pozzetto

COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE
(Udine)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato zona D2.

Con deliberazione consiliare n. 11 dell'8 aprile 2000, esecutiva, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato Zona D2. La delibera di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale, per la durata di 30 giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. suddetto. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.

Trivignano Udinese, 5 maggio 2000

IL SINDACO: dott. Francesco Martines

COMUNE DI VAJONT
(Pordenone)

Avviso di adozione della variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Zona omogenea C) per nuovi insediamenti residenziali».

Con deliberazione consiliare n. 20 del 28 aprile 2000 il Comune di Vaiont ha adottato, ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, il progetto di variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale denominato «Zona di espansione nord per nuovi insediamenti residenziali - Zona omogenea C».

Gli elaborati relativi sono depositati presso la Segreteria comunale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi negli orari di apertura degli uffici.

Chiunque potrà presentare osservazioni entro il periodo di deposito.

Vajont, 5 maggio 2000

L'ASSESSORE DELEGATO:
Alessandro Granatello

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - E.R.Di.S.U.

TRIESTE

Regolamento per l'erogazione dei contributi per attività convittuale previsti dall'articolo 27 bis della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55.

Articolo 1

Contributi per attività convittuale

1. L'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.Di.S.U.) di Trieste può erogare contributi a favore di soggetti privati che svolgano attività convittuale a favore di studenti universitari, secondo le disposizioni dell'articolo 27 bis della legge regionale n. 55/1990, come, introdotto dall'articolo 4 della legge regionale n. 22/1999 e delle indicazioni del piano regionale, per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 19 della legge regionale 55/1990.

2. I contributi per attività convittuale sono erogati, nel limite dei fondi a tal fine assegnati dalla Regione, ai collegi o convitti costituiti da soggetti privati che offrono ospitalità agli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste, siano in possesso dei requisiti previsti in generale dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività convittuale e le cui strutture rispondano ai requisiti stabiliti con deliberaziono della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per il diritto allo studio universitario.

3. I contributi per attività convittuale devono essere utilizzati dai collegi o convitti per interventi volti al contenimento delle rette di alloggio in favore degli studenti ospiti in possesso dei requisiti di reddito e di merito previsti dal «Piano regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario», in conformità con il D.P.C.M. vigente e con i criteri attualmente utilizzati dagli Enti per determinare l'idoneità d'accesso per le strutture abitative direttamente gestite.

4. I contributi per attività convittuale erogati ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con trasferimenti finanziari derivanti dall'esecuzione di eventuali convenzioni riguardanti il servizio abitativo, stipulate tra l'E.R.Di.S.U. di Trieste ed i soggetti privati ammessi a contributo per attività convittuale ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale n. 55/1990.

5. Gli studenti ospiti di collegi o convitti beneficiari del contributo per attività convittuale, erogato ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale n. 55/1990, non sono ammessi ad usufruire della indennità sostitutiva del servizio abitativo erogata agli studenti dall'E.R.Di.S.U. di Trieste.

Articolo 2

Richiesta di concessione del contributo

1. La richiesta di concessione del contributo previsto dall'articolo 27 bis della legge regionale n. 55/1990, sottoscritta dal legale rappresentante del collegio o convitto, indirizzata all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste, dovrà pervenire entro il termine del 30 novembre di ciascun anno, corredata dalla seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo, dello statuto del collegio o convitto ed elenco delle cariche sociali;

b) una relazione tecnica contenente la descrizione delle strutture con particolare riferimento:
   - al numero di posti alloggio messi a disposizione degli studenti universitari;
   - alle dimensioni volumetriche degli spazi riservati agli alloggi individuali, in termini di metri cubi per occupante, alla relativa dotazione di servizi ed attrezzature e alla presenza di spazi e di attrezzature per i servizi collettivi interni, quali biblioteche, videoteche, sale di svago, sale per riunioni con indicazione delle relative dimensioni, allegando copia delle autorizzazioni al funzionamento previste dalla legislazione vigente in materia;

c) l'elenco nominativo degli studenti universitari ospiti del collegio o convitto in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 1, comma 3;

d) le tariffe (e loro eventuali modifiche) praticate per il servizio alloggio agli studenti universitari al lordo dei contributi erogati dall'E.R.Di.S.U. per i soli (studenti) idonei di cui all'articolo 1, comma 3.

2. L'E.R.Di.S.U. di Trieste può accertare l'idoneità delle strutture dei soggetti privati richiedenti il contributo per attività convittuale mediante l'effettuazione di sopralluoghi presso gli edifici interessati.

3. I collegi o convitti di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti a comunicare all'E.R.Di.S.U. di Trieste, entro sessanta giorni, ogni eventuale variazione apportata alle strutture o agli atti indicati ai punti a), e b) del comma 1 del presente articolo.

4. L'accertamento degli studenti aventi i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, è effettuata dall'E.R.Di.S.U. di Trieste che, al riguardo, dovrà ricorrere alla documentazione già in suo possesso, sulla base delle disposizioni contenute nel bando di concorso relativo agli assegni di studio. L'E.R.Di.S.U. si riserva di chiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.

5. Per gli anni successivi al primo, i richiedenti la concessione del contributo ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale n. 55/1990, possono sostituire la documentazione prevista ai punti a), e b) del comma 1 con una dichiarazione attestante che non sono intervenute modifiche rispetto all'anno precedente.

6. Per la prima applicazione dell'articolo 27 bis della legge regionale n. 55/1990, le richieste di contributo per attività convittuale, redatto secondo le medesime disposizioni previste al comma 1 del presente articolo, dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento da parte della Giunta regionale.

Articolo 3

Accertamento dell'idoneità delle strutture dei soggetti privati e ripartizione del fondo erogabile per contributi a collegi o convitti

1. Secondo le disposizioni adottate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, l'E.R.Di.S.U. di Trieste accerta l'idoneità delle strutture dei soggetti privati, che devono avere caratteristiche dimensionali e qualitative equivalenti a quelle della Casa dello studente gestita in forma diretta dall'E.R.Di.S.U. medesimo. A tal fine vengono assunti, quali indicatori di riferimento, i parametri di cui all'allegata tabella A.

2. I contributi erogati a ciascun collegio o convitto non possono comunque superare, per ciascuno studente assistibile, l'ammontare del 50% del costo medio unitario regionale dei servizi abitativi gestiti direttamente dagli E.R.Di.S.U., individuato con provvedimento della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, sentita la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 55/1990.

3. Al fine di garantire l'uniformità di trattamento degli studenti iscritti nei collegi universitari della Regione, la determinazione della quota unitaria per studente è fissata dagli E.R.Di.S.U. sentita la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 20 della legge regionale 55/1990.

Articolo 4

Erogazione del contributo per attività convittuale

1. Entro il mese di marzo l'E.R.Di.S.U. provvede ad erogare a ciascun collegio o convitto assegnatario del contributo per attività convittuale, una prima quota corrispondente al 70% del contributo medesimo.

2. La parte restante di contributo verrà erogata entro il mese di ottobre, tenuto conto dei mesi di ospitalità usufruiti da ciascun studente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3. A tal fine i collegi o convitti assegnatari del contributo dovranno far pervenire all'E.R.Di.S.U. di Trieste, con riferimento all'elenco degli studenti di cui all'articolo 2, entro il termine del 30 settembre di ciascun anno, l'elenco degli studenti con l'indicazione del periodo di ospitalità effettivamente usufruita.

Articolo 5

Rendiconto del contributo

1. A rendiconto del contributo finanziario ricevuto per attività convittuale, entro il mese di novembre, ciascun collegio o convitto è tenuto a produrre all'E.R.Di.S.U. una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvenuto impiego delle risorse e corredata dalla illustrazione analitica delle agevolazioni di trattamento attribuite agli studenti aventi titolo ai benefici di legge.

Articolo 6

Controllo sull'impiego del contributo

1. L'E.R.Di.S.U. di Trieste esercita il controllo sul regolare impiego del contributo erogato per attività convittuale.

2. Qualora il contributo per attività convittuale concesso e liquidato risulti in tutto o in parte non utilizzato oppure utilizzato, in tutto o in parte, per attività non ammesse dal presente regolamento, il Consiglio di amministrazione ne dispone la revoca totale o parziale.

3. La revoca comporta la restituzione totale o parziale del contributo.

4. I collegi o convitti si impegnano, nel limite dei posti da loro messi a disposizione per attività convittuale degli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste, ad accogliere le richieste di ammissione degli studenti stessi secondo le norme dello statuto o del regolamento interno dei singoli collegi o convitti.

5. L'inosservanza delle norme del presente regolamento comporta l'esclusione del collegio o convitto dai benefici previsti dall'articolo 27 bis della legge regionale n. 55/1990.

IL DIRETTORE: dott. Giuseppe Vaccher

TABELLA A

1) dimensioni volumetriche degli spazi riservati agli alloggi individuali, comprensivi di servizi (metri cubi per occupante):

   a) in camere singole: 27 metri cubi;

   b) in camere plurime: 19 metri cubi;

2) arredo minimo da prevedersi per ciascun alloggio individuale e per ciascun occupante:

   – un letto singolo;

   – un armadio-guardaroba;

   – uno spazio attrezzato per lo studio, comprendente tavolo, sedia, mensola per libri;

3) servizi collettivi interni minimi, di dimensioni rapportate al numero dei posti complessivi di alloggio disponibili presso il collegio o convitto:

   a) sala per lo studio;

   b) biblioteca interna;

   c) sala per riunioni;

   d) sala televisiva.

VISTO: IL DIRETTORE: VACCHER

(adottato con deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 01/2000 del 10 febbraio 2000 e n. 17/2000 del 14 marzo 2000 ed approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 aprile 2000, n. 1056).

PROVINCIA DI GORIZIA

Statuto ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive integrazioni e modificazioni.

SOMMARIO

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

CAPO II

ORGANI DELLA PROVINCIA

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA

CAPO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Criteri e principi fondamentali

1. La Provincia di Gorizia esercita la propria autonomia entro l'unità della Repubblica italiana, una ed indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione, secondo il presente Statuto, nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite o delegate dalle leggi della Repubblica e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Nella Provincia è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di lingua, di razza, di religione, di nazionalità, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, nel rispetto del principio della pari opportunità tra uomo e donna. La Provincia di Gorizia riconosce, altresì, la presenza della minoranza slovena e di altre realtà linguistiche e culturali quali la friulana, la bisiaca, la gradese, delle quali assume la tutela e la valorizzazione promuovendone lo sviluppo e la diffusione secondo le modalità fissate dalle leggi.

2. La Provincia di Gorizia adegua la propria attività ai principi della programmazione statale e regionale perseguendo criteri di buona amministrazione nel rispetto della legalità e dei principi costituzionali.

3. La Provincia di Gorizia ricerca, favorisce, sviluppa, anche attraverso forme associative, rapporti di collaborazione con altri enti locali per le realizzazioni di interesse comune ed aderisce alle associazioni nazionali ed internazionali ritenute idonee a garantire la tutela e la promozione degli interessi delle comunità locali.

4. La Provincia di Gorizia, al confine orientale dello Stato italiano, assolve ad un ruolo speciale di promozione e valorizzazione delle politiche di collaborazione e di scambi in ogni campo con le Regioni e gli Stati contermini, tramite iniziative proprie e partecipando attivamente a quelle degli organismi creati a livello internazionale dallo Stato italiano e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e, come parte integrante della Unione europea e della Comunità mondiale, concorre alla promozione della cultura della pace, della solidarietà e della cooperazione per lo sviluppo.

5. La Provincia ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia im-

positiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica (articolo 2, comma 4).

6. La Provincia riconosce tra i principi fondamentali della propria organizzazione, ai quali adeguare le attribuzioni dei propri organi, le più ampie forme di partecipazione e di garanzia delle minoranze consiliari, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

Art. 2

Sede, stemma, gonfalone e distintivo del Presidente

1. La sede della Provincia è situata nel capoluogo.

2. L'uso dello stemma e del gonfalone è determinato dal regolamento.

3. Lo stemma, rappresentante un campo con leone rampante dorato su sfondo azzurro e un campo composto da sei fasce alternate rosso e argento, è stato concesso alla Provincia con Regio Decreto 13 novembre 1929.

4. Il gonfalone, riproducente lo stemma della Provincia, con drappo azzurro e giallo, riccamente ornato di ricami d'oro e della foggia regolamentare, è stato concesso con Regio Decreto datato 7 novembre 1929.

5. Il distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria Provincia, da portare a tracolla.

Art. 3

Promozione e sviluppo

1. La Provincia di Gorizia rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, promuove e coordina lo sviluppo, salvaguardando e valorizzando il patrimonio storico, culturale, linguistico ed ambientale di ciascuna località. In tale contesto la Provincia di Gorizia, nella unitarietà del proprio assetto istituzionale, prende atto dell'esistenza di diverse realtà territoriali, quali la Gradiscana, la Cormonese, la Goriziana, la Monfalconese e la Gradese, che per sviluppo sociale, culturale ed economico e per proprie particolari peculiarità, hanno delle caratteristiche tali da rappresentare, oltre che delle significative diversità, un'ulteriore ricchezza ed un qualificante stimolo per lo sviluppo dell'intera area isontina.

2. Ferme restando le competenze dello Stato per quanto concerne la tutela della minoranza slovena, la Provincia promuove, nell'ambito della propria attività ed in coerenza con il principio di valorizzazione delle diverse etnie, lingue, culture e tradizioni esistenti sul territorio, iniziative concernenti le tematiche etniche, culturali e linguistiche della minoranza slovena.

Art. 4

Pari opportunità

1. La Provincia di Gorizia adotta le misure necessarie a valorizzare la presenza ed i contributi specifici delle donne nella comunità ed a rimuovere gli ostacoli che possono costituire discriminazione nei loro confronti ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125. A tale scopo provvede anche mediante la piena operatività della Commissione per le pari opportunità, disciplinata da apposito regolamento, promuovendo altresì la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali della Provincia nonché degli enti, Aziende ed Istituzioni da essa dipendenti.

Art. 5

Tutela dell'infanzia, dei disabili e degli emarginati

1. La Provincia di Gorizia assume la tutela dei diritti dell'infanzia, dei disabili e degli emarginati come elemento di riferimento della propria azione amministrativa, anche attraverso l'adozione di specifiche «carte dei diritti».

Art. 6

Tutela della persona e della famiglia

1. La Provincia di Gorizia riconosce il ruolo della persona e della famiglia nella comunità, predisponendo - nell'ambito delle proprie attribuzioni - idonei strumenti di tutela.

Art. 7

Sviluppo economico

1. La Provincia, nella sua funzione di programmazione economico-sociale, tutela e favorisce il lavoro in tutte le sue forme individuali ed associate.

2. La Provincia riconosce la funzione ed il ruolo dell'impresa, promuove lo sviluppo delle attività industriali, commerciali, turistiche e dei servizi, con particolare attenzione all'associazionismo economico e di cooperazione ed all'artigianato in un quadro di compatibilità con il rispetto dell'ambiente e del patrimonio storico-culturale in cui si inseriscono.

3. In considerazione del ruolo importante per l'economia della comunità provinciale, la Provincia favorisce altresì lo sviluppo dell'agricoltura, operando per la tutela della terra, dei prodotti, dei consumatori e per il conseguimento di equi rapporti economici e sociali nelle campagne, favorendo l'azienda familiare, la proprietà coltivatrice, la professionalità in agricoltura e la cooperazione.

4. La Provincia di Gorizia considera di grande rilievo il ruolo delle organizzazioni sindacali, quali soggetti di rappresentanza del mondo del lavoro e delle istanze sociali, promuovendo sedi e momenti di dialogo e coin-

volgimento nelle fasi di elaborazione delle politiche generali e settoriali dell'Ente, nonché di contrattazione per gli assetti organizzativi dei servizi e categoriali del personale dipendente.

Art. 8

Promozione del volontariato

1. La Provincia promuove l'attività del volontariato favorendo la formazione di associazioni aventi tali finalità.

Art. 9

Rapporti con le realtà locali

1. L'attività della Provincia è improntata a criteri di apertura alle realtà socio-culturali locali ed alle organizzazioni del mondo produttivo, favorendone la partecipazione e la cooperazione nella programmazione delle proprie attività, nell'interesse della comunità amministrata.

Art. 10

Metodo della programmazione

1. Nell'esercizio delle funzioni proprie e delle funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia di Gorizia assume la programmazione e l'attività per progetti come metodi cui uniformare la propria azione.

2. La Provincia di Gorizia definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione.

Art. 11

Rapporti con gli altri enti

1. La Provincia favorisce ogni forma di collaborazione con lo Stato, la Regione, i Comuni e gli altri enti pubblici.

2. In particolare, la Provincia promuove e coordina forme di collaborazione con i Comuni e fra i Comuni. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Provincia assume come metodo la consultazione permanente dei Comuni facenti parte del proprio territorio.

3. La Provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitele con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

4. È istituita la Conferenza permanente Provincia-Comuni, le cui funzioni e le cui attività sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 12

Rapporti con i cittadini e informazione

1. La Provincia di Gorizia favorisce la partecipazione di tutti i cittadini singoli ed associati ad ogni propria attività - comprese quelle svolte in forma indiretta - nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa. Promuove inoltre organismi di partecipazione popolare.

2. Anche a tale scopo, la Provincia assicura a tutti l'informazione sulla propria attività e favorisce l'accesso dei cittadini singoli ed associati alle proprie strutture, anche mediante il decentramento dei servizi e l'istituzione di appositi uffici. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, la Provincia deve garantire forme di partecipazione agli interessati.

Art. 13

Principi generali sulla gestione dei servizi

1. Ogni qualvolta ne ricorrano le condizioni tecniche ed economiche, nella gestione dei servizi la Provincia può prevedere le forme della concessione ai privati e alle società di capitali o cooperative, riservando ai propri uffici funzioni di programmazione, progettazione, indirizzo, controllo e verifica. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevante imprenditorialità, a parità di condizioni, la Provincia può prevedere forme di convenzionamento con le libere associazioni e con il volontariato.

2. La Provincia adotta il piano annuale dei servizi, il quale individua e programma le modalità d'esercizio delle attività e di erogazione dei servizi della Provincia sulla base delle reali esigenze dei cittadini/e e dell'analisi dei costi-benefici.

3. Ogni qualvolta ciò sia tecnicamente possibile, la Provincia stabilisce gli standards rispetto ai quali commisurare la qualità dei servizi erogati e delle prestazioni assicurate in forma diretta o indiretta. Predispone inoltre forme anche organizzate di vigilanza sui servizi da parte degli utenti.

Art. 14

Principi generali sulla trasparenza amministrativa

1. I rapporti della Provincia con i privati si svolgono secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge e da appositi regolamenti, volti ad assicurare i più elevati livelli di trasparenza.

2. La Provincia, accanto ai regolamenti per la disciplina dei contratti e della contabilità previsti dalla legge, si dota di uno o più regolamenti con i quali disciplina l'istituzione dell'anagrafe delle imprese operanti sul territorio, l'Albo dei fornitori suddivisi per categorie, classi merceologiche e fasce d'importo, l'affidamento di lavori in casi d'urgenza, la fornitura di appalti e servizi, il conferimento degli incarichi a liberi professionisti, gli strumenti volti ad assicurare l'identificazione delle persone fisiche cui si riconducono gli interlocutori della Provincia organizzati in una società di capitali, i limiti del ricorso alla trattativa privata.

3. La Provincia si dota di strumenti organizzativi interni specifici, aventi lo scopo di controllare lo svolgimento delle procedure contrattuali, l'esecuzione dei contratti, nonché i modi di utilizzazione dei beni dell'Ente.

4. La Provincia assicura la più ampia pubblicità a tutte le opportunità eventuali di ricorso a privati per lo svolgimento di proprie attività, sui concorsi per il reperimento di personale, sui modi di utilizzazione del proprio patrimonio.

5. La concessione di contributi, sussidi ed in generale l'erogazione di benefici a singoli od enti di qualsiasi natura, sono disposte sulla base di piani di ripartizione, deliberati semestralmente secondo criteri stabiliti dal regolamento e da appositi programmi annuali.

Art. 15

Principi generali sulle competenze rispettive degli amministratori elettivi dei dirigenti

1. Il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della Provincia, nelle rispettive competenze, individuano gli obiettivi delle attività dei servizi dell'Ente; nominano e revocano i responsabili degli stessi; adottano i programmi generali; ripartiscono le risorse disponibili; dettano gli indirizzi politico-amministrativi, la loro attuazione e, in generale, il buon andamento degli uffici.

2. L'attività di gestione e le scelte operative volte ad attuare i programmi approvati, a realizzare gli obiettivi assegnati nonché le attività e le iniziative stabilite, competono ai dirigenti preposti ai singoli servizi.

CAPO II
ORGANI DELLA PROVINCIA

Art. 16

Organi di governo

1. Sono organi istituzionali della Provincia il Consiglio, la Giunta ed il Presidente della Provincia con i compiti e le funzioni loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

2. Sono organi del Consiglio provinciale il Presidente del Consiglio provinciale, i Gruppi consiliari, le Commissioni consiliari e la Conferenza dei capigruppo.

Art. 17

Il Consiglio - Presidenza

1. Il Consiglio provinciale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio eletto dall'Assemblea nel proprio seno.

2. In caso di assenza del Presidente del Consiglio o di suo impedimento il Consiglio è presieduto dal vice Presidente del Consiglio. Durante le sedute consiliari in caso di assenza anche del vice Presidente presiede la seduta il consigliere cui spetti, per legge, la qualifica di consigliere anziano.

3. Alla elezione del Presidente e del vice Presidente del Consiglio si procede con votazioni separate nella prima seduta susseguente all'elezione del Consiglio provinciale, convocato e presieduto dal Presidente della Provincia, dopo la convalida degli eletti.

4. La votazione avviene a scrutinio segreto e l'elezione è valida se il candidato ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5. Fino a quando non si provveda all'adempimento di cui al comma 3, la presidenza dell'assemblea compete al Presidente della Provincia.

6. Il Presidente e il vice Presidente del Consiglio sono revocabili dalla carica per gravi e giustificati motivi. La revoca è deliberata su proposta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati con la stessa maggioranza prescritta per l'elezione.

Art. 18

Compiti del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio provinciale rappresenta il Consiglio, ne dirige i lavori e ne fa osservare il regolamento; concede la parola; giudica la ricevibilità dei testi presentati; annuncia il risultato delle votazioni; assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni; può sospendere e sciogliere la seduta; può ordinare che sia espulso chiunque del pubblico disturbi lo svolgimento della seduta.

Art. 19

Convalida dei Consiglieri

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Presidente della Provincia entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Durante tale seduta il Consiglio provvede alla convalida del Presidente e dei Consiglieri eletti e alla elezione del Presidente e del vice Presidente del Consiglio.

Art. 20

Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio provinciale e devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ri-

correndone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, a norma dell'articolo 39, comma 1., lettera b), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 21

Surrogazione e supplenza dei Consiglieri

1. Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 22

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio provinciale è l'organo di indirizzo, di organizzazione fondamentale e di controllo politico-amministrativo.

2. Adempie alle proprie funzioni, specificamente affidategli dalle leggi statali e regionali, mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a carattere generale.

3. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio provinciale sono regolate dalla legge.

5. Il Consiglio provinciale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) approvazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Presidente;

b) lo statuto dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i piani ed i programmi di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni che non consistano semplicemente in prelievi dai fondi di riserva, i conti consuntivi, la verifica sullo stato di attuazione dei programmi, le proposte da presentare alla Regione ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale e l'istituzione dei circondari provinciali;

d) le convenzioni con i Comuni o con le Province, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e l'istituzione e ordinamento di eventuali tributi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) l'accensione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio provinciale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni nei casi previsti dalla legge e comunque, qualora sia richiesta la rappresentanza della minoranza consiliare. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla prima seduta di convalida del Consiglio o entro i termini di scadenza del precedente incarico;

o) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni da parte del Presidente della Provincia;

p) l'esame della condizione degli eletti alla carica di consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione;

q) approvazione di mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione;

r) la ratifica dell'adesione del Presidente della Provincia ad accordi di programma;

s) l'elezione del Collegio dei revisori dei conti;

t) la determinazione delle indennità di carica e di presenza relative agli organi istituzionali, agli amministratori delle Aziende speciali, delle istituzioni e delle commissioni consiliari;

u) la determinazione in ordine ai diritti connessi alla personalità giuridica: diritto al nome, allo stemma, agli atti di gemellaggio.

v) l'elezione del Presidente e del vice Presidente del Consiglio.

6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 23

Le sedute consiliari

1. Il Consiglio provinciale deve essere convocato, di norma, una volta al mese secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione contenente l'elenco degli argomenti da trattare.

2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali sono posti in discussione i bilanci di previsione, il conto consuntivo, la verifica periodica sullo stato di attuazione dei programmi e la revisione dello Statuto. In tutti gli altri casi il Consiglio è convocato in sessione straordinaria.

3. Il Consiglio deve essere inoltre convocato in un termine non superiore a giorni venti quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, e all'ordine del giorno devono essere inserite le questioni richieste.

4. Le modalità di convocazione del Consiglio, nonché la presentazione e discussione delle proposte al Consiglio sono indicate da apposito regolamento.

Art. 24

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio provinciale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. A tal fine il regolamento fissa le modalità per la fornitura di mezzi, attrezzature e risorse finanziarie.

2. Le sedute del Consiglio provinciale sono pubbliche. È stabilita la seduta segreta nei casi in cui si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni su persone.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà dei componenti il Consiglio provinciale assegnati senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.

4. Le decisioni sono prese a scrutinio palese, salvo che la legge non disponga modalità di votazione che richiedono lo scrutinio segreto. Gli astenuti, presenti in aula, sono utili ai fini del mantenimento del «quorum».

5. Salvi i casi in cui la legge e lo statuto non dispongono altrimenti, le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.

6. Per le nomine di competenza del Consiglio è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti; quando debba comunque essere rappresentata la minoranza, sono nominati coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il più d'anziano d'età.

7. Per le cariche, di volta in volta individuate dalla Conferenza dei Capigruppo, ove siano necessarie specifiche capacità professionali, è richiesto il deposito di un «curriculum» ed il preventivo esame dello stesso da parte della Conferenza dei Capigruppo.

8. Il Presidente del Consiglio provinciale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. Ogni proposta sottoposta all'esame del Consiglio, corredata dei pareri dei funzionari previsti dalla legge 142/1990, deve essere depositata nei modi previsti dal regolamento almeno due giorni feriali prima della riunione, perché i Consiglieri possano prenderne visione.

9. La seduta immediatamente successiva a quella della convalida deve avvenire entro trenta giorni. Entro la seconda seduta del neo costituito Consiglio si deve provvedere all'approvazione delle linee programmatiche proposte dal Presidente della Provincia.

10. I verbali delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio sono redatti a cura del Segretario, che si avvale del personale della segreteria generale. I verbali saranno sottoscritti dal Segretario e dal Presidente della riunione.

11. Per quanto attiene all'uso di lingue diverse dall'italiano nei consessi elettivi e nel rapporto del cittadino con l'Istituzione, si rinvia alle leggi che saranno approvate dal Parlamento nazionale.

Art. 25

Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero territorio provinciale. Essi, singolarmente o in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio, nonché di presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni.

2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio. I Consiglieri provinciali, che non intervengono per tre sessioni consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio provinciale assunta con maggioranza qualificata dei 2/3 degli assegnati. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio provinciale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede

con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha diritto a far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

3. Ogni Consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere tutte le informazioni necessarie per l'esercizio del mandato sull'attività della Provincia, nonché sugli enti ed aziende cui essa partecipa o da essa controllati, ed i servizi a ciò necessari. Il regolamento disciplina il diritto di informazione e di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente e degli atti preparatori in essi richiamati.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle Commissioni, sono attribuiti ai Consiglieri le indennità di presenza ed i rimborsi spese secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Art. 26

I Gruppi consiliari

1. I Consiglieri sono organizzati in gruppi, anche di una sola unità a condizione che rappresentino una lista che abbia ottenuto un solo seggio, secondo le disposizioni del regolamento che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento.

2. I Consiglieri che non intendono appartenere ad alcun gruppo formano il gruppo misto.

3. Ciascun gruppo designa un capogruppo secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4. Fino al momento in cui un gruppo non procede alla designazione di cui al 3º comma è considerato capogruppo il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali.

5. Per l'esercizio delle funzioni sono assicurate idonee strutture fornite ai gruppi consiliari.

Art. 27

Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio provinciale. Deve essere convocata entro cinque giorni nel caso di richiesta di almeno la metà dei capigruppo.

2. La Conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio provinciale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente del Consiglio. Il Presidente della Provincia partecipa alla Conferenza dei capigruppo.

3. Il regolamento del Consiglio provinciale determina i poteri della Conferenza dei capigruppo e ne disciplina organizzazione e forme di pubblicità.

Art. 28

Le Commissioni consiliari

1. Il Consiglio provinciale istituisce proprie Commissioni temporanee o permanenti con funzioni istruttorie e consultive sugli argomenti da sottoporre al suo esame. Ferma restando la presenza di tutti i gruppi consiliari nelle Commissioni, il regolamento determina il numero dei componenti ed il funzionamento delle medesime, ivi compresi i casi in cui le relative sedute siano aperte al pubblico.

2. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di istituzione di Commissioni consiliari speciali per l'esame di questioni particolari, ivi comprese commissioni di indagine per fini di controllo, di inchiesta, di studi stabilendone organizzazione, competenze, poteri e durata. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri Provinciali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art. 29

Compiti dei rappresentanti della Provincia

1. Ogni anno, in occasione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti della Provincia, sia di nomina del Consiglio sia di nomina presidenziale, presso enti, aziende speciali, istituzioni, associazioni o società per azioni, presentano individualmente o collettivamente una relazione sull'attività svolta. Il regolamento del Consiglio disciplina l'eventuale dibattito consiliare cui tali relazioni possono dare luogo.

2. Il mancato deposito della relazione annuale di cui al 1º comma può essere motivo di revoca.

Art. 30

Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio viene sciolto nei casi previsti dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 come modificato dall'articolo 21 della legge 25 marzo 1993, n. 81 e dai commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Si procede inoltre allo scioglimento del Consiglio in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

Art. 31

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione, che qualora non avvenga in una seduta consiliare, dovrà essere fatta pervenire all'Ufficio del Segretario generale.

Art. 32

Richiamo al regolamento

1. Il funzionamento del Consiglio è regolato da apposito regolamento da approvarsi con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Analoga maggioranza è necessaria per l'approvazione delle relative modifiche.

2. I singoli articoli e gli emendamenti sono votati a maggioranza semplice.

Art. 33

Elezione del Presidente e nomina della Giunta

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

2. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice Presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. È incompatibile la carica di Assessore con quella di Consigliere.

4. La Giunta è composta dal Presidente della Provincia che la presiede e da sei Assessori, dei quali uno con funzioni di vice Presidente.

Art. 34

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e si scioglie il Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Provincia. Le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal vice Presidente.

2. Le dimissioni presentate dal Presidente della Provincia diventano efficaci trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio provinciale determina in ogni caso la decadenza del Presidente della Provincia e della Giunta.

Art. 35

Revoca, dimissioni, decadenza, decesso, sospensione, impedimento temporaneo, surrogazione e supplenza degli Assessori

1. Il Presidente della Provincia può revocare uno o più Assessori e ne accetta le dimissioni che sono irrevocabili.

2. Il Presidente della Provincia provvede senza indugio alle surrogazioni dell'Assessore o degli Assessori cessati per revoca, decadenza, decesso o dimissioni dando in ogni caso motivata comunicazione al Consiglio entro dieci giorni dalla cessazione.

3. In caso di sospensione di un Assessore adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nonché in caso di prolungato impedimento temporaneo, è facoltà del Presidente della Provincia procedere alla temporanea sostituzione, ovvero alla revoca e surrogazione dell'Assessore medesimo dandone comunicazione al Consiglio con le modalità e nei termini di cui al comma 2.

Art. 36

Il Presidente della Provincia e relative competenze

1. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'Amministrazione della Provincia. È capo dell'Amministrazione e rappresentante della Provincia; convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

2. Dopo l'intervenuta convalida da parte del Consiglio provinciale il Presidente della Provincia presta giuramento secondo le modalità previste dalla legge.

3. Al Presidente della Provincia sono attribuite in particolare le seguenti competenze:

a) nomina i componenti della Giunta tra cui un vice Presidente dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione;

b) presenta al Consiglio, sentita la Giunta provinciale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

c) può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto nell'ambito della rappresentanza generale dell'ente;

d) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa dei singoli Assessori coordinandone e stimolandone l'attività;

e) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa di singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

f) concorda con gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizioni pubbliche che interessano l'ente;

g) ha facoltà di delegare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore la trattazione di determinate materie o progetti;

h) può modificare l'attribuzione dei compiti o delle funzioni di ogni Assessore ogni qual volta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno dandone tempestiva comunicazione al Consiglio;

i) ha facoltà di delegare a persona di fiducia la rappresentanza in enti ed organismi esterni qualora la delega sia prevista dai relativi ordinamenti;

j) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con i soggetti pubblici previsti dalla legge;

k) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate alla Provincia;

l) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti alla Provincia svolgano le loro attività secondo gli obiettivi e gli indirizzi indicati dal Consiglio;

m) decide in ordine a questioni di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;

n) sostituisce il Consiglio, con le modalità previste dal regolamento, in ordine alla nomina dei rappresentanti consiliari presso enti, aziende ed istituzioni in caso di inerzia del Consiglio stesso e sentiti i capigruppo;

o) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni nel termine di quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

p) ha facoltà di assegnare temporaneamente e con finalità meramente consultive, particolari specifiche attribuzioni, che attengano a materie definite, a singoli Consiglieri Provinciali o a Commissioni da essi composte;

q) riceve interpellanze, interrogazioni e raccomandazioni, le cui modalità di trattazione in aula sono disciplinate dal regolamento; all'interpellanza o all'interrogazione il Presidente della Provincia o l'Assessore da lui delegato forniscono risposta immediata o entro il termine di trenta giorni;

r) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio esercita direttamente o con la collaborazione della Giunta, cui può delegarle, le funzioni di carattere politico-amministrativo di cui all'articolo 39, comma 3, lettera l) del presente Statuto;

s) fa pervenire all'ufficio del Segretario generale le proprie dimissioni per la notifica al Consiglio;

t) nomina il Segretario generale e, ove previsto, il Direttore generale;

u) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

4. Al Presidente della Provincia è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Provincia. È altresì vietato al Presidente ricoprire incarichi e assumere consulenze che comportino conflitto di interessi con la gestione di materie di competenza della Provincia.

Art. 37

Il vice Presidente

1. Il vice Presidente è nominato dal Presidente della Provincia tra i componenti della Giunta. Sostituisce il Presidente della Provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni, adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

2. Svolge le funzioni di Presidente della Provincia nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso dello stesso sino allo svolgimento delle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Provincia.

Art. 38

Funzionamento della Giunta

1. Le funzioni della Giunta sono esercitate collegialmente; essa delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza di voti.

2. Il regolamento determina le modalità di funzionamento della Giunta. Il Segretario redige i verbali delle delibere adottate.

3. Il Presidente della Provincia attribuisce agli Assessori incarichi istruttori permanenti per gruppi di materie affini; il Presidente della Provincia può attribuire ai singoli Assessori incarichi temporanei per affari determinati e periodi definiti.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo che essa non disponga diversamente.

5. Qualora non siano presenti il Presidente della Provincia e il vice Presidente, la Giunta è presieduta dall'Assessore anziano.

6. L'anzianità degli Assessori è determinata nell'elenco comunicato al Consiglio provinciale ed in tale ordine si provvede alla surroga in caso di assenza o impedimento dell'Assessore anziano.

Art. 39

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nell'amministrazione della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Presidente della Provincia, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Presidente della Provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, la Giunta in particolare:

a) adotta gli atti esecutivi delle deliberazioni del Consiglio;

b) delibera i progetti di intervento determinando le aree operative riservate alla gestione dei dirigenti;

c) predispone i documenti programmatici da sottoporre alla deliberazione del Consiglio e li presenta al preventivo esame delle competenti commissioni consiliari;

d) delibera sulle liti attive e passive e nelle transazioni;

e) adotta gli atti di amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente sulla base dei programmi approvati dal Consiglio;

f) predispone gli schemi di bilancio e dei programmi da sottoporre al Consiglio provinciale;

g) presenta al Consiglio provinciale la relazione finale al conto consuntivo;

h) predispone e propone al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dal presente statuto;

i) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio collabora con il Presidente della Provincia, che può delegarle determinate funzioni, nel definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; verifica la rispondenza dei risultati alle direttive generali impartite;

j) delibera il Piano esecutivo di gestione, ed ogni altra materia, riservata ad essa dalla legge e dallo Statuto assegnando, a ciascun ufficio di livello dirigenziale, una quota-parte del bilancio dell'Amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o sub-procedimenti attribuiti alla responsabilità dell'ufficio e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati;

k) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio provinciale.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA

Art. 40

L'organizzazione generale

1. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi Provinciali è stabilita con apposito regolamento.

2. Essa deve essere improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità e collaborazione di tutto il personale al risultato dell'attività lavorativa.

3. Gli uffici sono articolati per funzioni omogenee; le relative attività sono collegate ed interconnesse secondo criteri di flessibilità nell'organizzazione e nella gestione delle risorse umane.

4. La Provincia nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, assume come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficiente da parte delle strutture operative in cui si articola l'amministrazione. A tal fine la Provincia si ispira a criteri di trasparenza garantendo all'utenza tutte le informazioni possibili nei limiti di cui al regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti amministrativi. Gli orari di apertura degli uffici sono armonizzati con le esigenze dell'utenza.

Art.41

Il Segretario generale

1. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-ammministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il Presidente della Provincia abbia nominato il Direttore generale. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio provinciale e della Giunta e ne cura la verbalizzazione per mezzo di personale idoneo;

b) può rogare i contratti nei quali la Provincia è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse della Provincia;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente della Provincia.

2. Il Segretario generale riceve:

a) la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste presentate nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento;

b) l'atto di dimissioni del Presidente della Provincia e le mozioni di sfiducia;

c) i dati relativi ai titoli ed ai «curricula» dei candidati alla nomina di amministratori delle aziende e delle istituzioni pubbliche Provinciali.

3. Inoltre il Segretario generale, quando il Presidente della Provincia non abbia nominato il Direttore generale:

a) firma gli atti esterni che coinvolgono la competenza di più servizi;

b) può presiedere le commissioni di concorso dei dirigenti;

c) adotta i provvedimenti di mobilità tra uffici e servizi;

d) adotta gli atti di competenza dirigenziale, soltanto per particolari motivi, di necessità ed urgenza motivatamente indicati nel relativo provvedimento di avocazione.

Art. 42

Il vice Segretario generale

1. La Provincia ha un vice Segretario generale, che svolge funzioni vicarie del Segretario generale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di vice Segretario generale, si richiede il possesso del diploma di laurea previsto per l'accesso alla carriera di segretario.

3. L'attribuzione ad un dirigente delle funzioni di vice Segretario è disposta dal Presidente della Provincia sentita la Giunta provinciale.

4. Le funzioni di vice Segretario generale sono revocabili secondo i casi e con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 43

Compiti del dirigente

1. Il dirigente è tenuto a porre in essere atti ed attività finalizzati al perseguimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

3. I dirigenti, oltre l'attività di direzione di uffici e servizi:

a) adottano tutti gli atti compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge o lo statuto non riservino alla competenza di altri organi della Provincia; adottano atti di classificazione, le sanzioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla-osta, i permessi, ecc. come precisato nel regolamento;

b) presiedono le commissioni di gara o di concorso, comprese quelle per l'aggiudicazione di appalti o forniture, il cui oggetto rientri nella sfera delle attribuzioni del settore di competenza. I criteri generali per la composizione di tali commissioni sono stabiliti dal regolamento;

c) presiedono le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso alla qualifiche inferiori rispetto a quella di appartenenza;

d) adottano la determinazione a contrarre e stipulano contratti attinenti al proprio servizio;

e) formulano proposte alla Giunta, anche ai fini dell'elaborazione di programmi e di direttive; predispongono schemi di atti di competenza degli organi politici dei quali compiono l'istruttoria tecnica;

f) curano l'attuazione dei programmi definiti dagli organi politici, traducendoli in progetti operativi ed indicando le risorse necessarie per la loro realizzazione;

g) esercitano poteri di spesa nei limiti assegnati dalla Giunta;

h) determinano, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o comunque presenti nell'ente, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi stabiliti nella legge, nello statuto e secondo le direttive della Giunta, definendo in particolare l'orario di servizio, tenendo conto dell'orario di apertura al pubblico, e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro per la struttura operativa cui sono preposti;

i) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori eventualmente spettanti al personale, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi;

l) coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti, individuano in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, quando non ne siano responsabili in via diretta;

m) verificano e controllano le attività dei responsabili degli uffici e dei servizi che fanno loro capo, con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

n) contestano gli addebiti al personale subordinato ed eventualmente provvedono ed infliggere la censura;

o) concorrono nella determinazione degli indicatori di efficienza e di efficacia per la verifica dei risultati dell'attività.

Art. 44

Funzioni dei dirigenti a rilevanza esterna

1. Al Segretario generale ed ai dirigenti è attribuita dai regolamenti, nell'ambito dei servizi cui essi sono preposti, l'adozione di atti aventi rilevanza esterna, che non siano demandati dalla legge alla specifica competenza degli organi di governo dell'Ente.

2. I regolamenti determinano i limiti per l'esercizio da parte dei dirigenti della facoltà di disporre ordinazioni di spesa inerenti il perseguimento di obiettivi determinati e sulla base di progetti e programmi approvati dal Consiglio o dalla Giunta e nei limiti dei fondi all'uopo stanziati, con l'obbligo di rendiconto dei provvedimenti adottati e dei risultati conseguiti.

3. I dirigenti, su attestazione di regolarità dell'ufficio ordinatore, provvedono alla liquidazione delle spese per lavori e forniture di beni e servizi, nel limite dell'importo autorizzato dall'organo competente e previa verifica delle regolarità delle procedure seguite.

Art. 45

Responsabilità dei dirigenti

1. I Dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici e dai servizi ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.

2. Il regolamento disciplina l'istituzione, il funzionamento ed i compiti di un servizio di controllo interno o di nuclei di valutazione e le conseguenti determinazioni dell'Ente.

3. Per quanto altro riguarda la responsabilità, si fa rinvio alla normativa vigente.

Art. 46

Il personale

1. La dotazione organica ed il regolamento sono le qualifiche, le funzioni, i livelli professionali e di responsabilità organizzativa del personale dell'Ente in conformità ai principi fissati dalla legge e dallo statuto e sentite le organizzazioni sindacali, secondo le modalità previste dai contratti collettivi di lavoro.

2. Il personale provinciale è inserito in un unico ruolo organico ed è assunto mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

3. Nel rispetto delle dotazioni dell'organico generale, il regolamento prevede criteri di flessibilità nelle dotazioni di personale ai singoli uffici e servizi dell'Ente, in rapporto alle necessità, riconosciute dalla Giunta, sentiti il Segretario, i dirigenti e le organizzazioni sindacali, secondo le modalità previste dai contratti collettivi di lavoro.

4. Il regolamento indica i profili funzionali ai quali è consentito l'accesso per selezione interna ed individua i criteri per gli incentivi, d'intesa con le organizzazioni sindacali, nel rispetto delle norme di legge e dai contratti collettivi.

5. L'Ente assume a suo carico gli oneri per l'aggiornamento professionale e la riqualificazione del personale dipendente.

6. Il personale a tempo determinato o con rapporto di collaborazione professionale a termine, viene assunto nei casi previsti dalla legge, con le modalità previste dal relativo regolamento.

Art. 47

L'assunzione dei dirigenti

1. L'accesso alle qualifiche dirigenziali è regolato dalla legge. Ove non sia altrimenti possibile procedere, nei modi ordinari, alla copertura dei relativi posti vacanti, il Presidente della Provincia può attribuire incarichi di direzione di uffici o di servizi a dipendenti di livello immediatamente inferiore, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e per il tempo previsto dalla legge medesima.

2. Il Presidente della Provincia attribuisce e definisce la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 5 bis dell'articolo 51 della legge 142/1990, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

3. Gli incarichi per la direzione di aree funzionali previste dal regolamento possono essere conferiti sia a dirigenti di ruolo che a dirigenti assunti con contratto a tempo determinato, secondo le modalità stabilite dal regolamento stesso, alle condizioni di cui al 6º comma dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dal 4º comma della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. Il conferimento dell'incarico di direzione può essere integrato con l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo. L'attribuzione del trattamento aggiuntivo cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

5. La nomina dei dirigenti di ruolo e dei dirigenti assunti con contratto a tempo determinato e comunque l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali compete al Presidente della Provincia, sentita la Giunta provinciale, che può disporre altresì il trasferimento ad altra area funzionale, secondo le esigenze funzionali dell'Ente, nonché la rimozione o la revoca dell'incarico di direzione di area funzionale per i dirigenti di ruolo o la rimozione e la revoca dell'incarico di lavoro a tempo determinato, prima della scadenza del termine, nei casi previsti dal regolamento, con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato.

Art. 48

Il procedimento amministrativo

1. L'opportuno regolamento stabilisce i tempi e le modalità dei procedimenti amministrativi ed individua i dipendenti ed i funzionari responsabili, ad ogni livello funzionale, dei relativi adempimenti, nonché i termini e i modi di partecipazione dei cittadini.

Art. 49

Diritto di accesso agli atti

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo precedente.

CAPO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 50

Referendum consultivo

1. La Provincia riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale il referendum consultivo.

2. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio provinciale.

3. La richiesta di referendum può riguardare qualsiasi argomento nel quale il Consiglio o la Giunta provinciali hanno competenza deliberativa ad eccezione dei seguenti:

a) atti di elezione, designazione, nomina, decadenza, revoca;

b) personale della Provincia o di sue aziende speciali o istituzioni;

c) regolamento del Consiglio provinciale;

d) bilancio e contabilità;

e) materie sulle quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;

f) pareri richiesti da disposizioni di legge.

4. I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali Provinciali, comunali, circoscrizionali.

Art. 51

Richiesta di referendum

1. Il referendum può essere richiesto da cinquemila elettori della Provincia o da almeno quattro Consigli comunali di comuni superiori a cinquemila abitanti o da nove Consigli comunali indipendentemente dal numero degli abitanti.

2. La richiesta, rivolta al Presidente della Provincia che indice il referendum, contiene il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelligibili e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti, con l'indicazione della loro qualificazione e della loro individuazione.

Art. 52

Ammissione della richiesta

1. L'ammissione della richiesta referendaria, avuto riguardo all'ambito della materia cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità è rimessa al giudizio di un collegio composto dal Segretario generale della Provincia, al responsabile dell'Ufficio legale della Provincia, e dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Provincia. L'ammissione, riguardo il numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori, è rimessa al Collegio di cui sopra.

Art. 53

Indirizzi regolamentari

1. Il procedimento relativo alla raccolta delle firme ed alla consultazione referendaria viene disciplinato, oltre che dalle vigenti leggi, secondo i principi contenuti nei precedenti articoli e con i seguenti criteri.

2. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. L'apertura dei seggi, durante la votazione, ha una durata ininterrotta di tredici ore. Lo spoglio delle schede deve avere inizio alla conclusione delle operazioni di voto. Possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie locali.

3. La pubblicizzazione adeguata della consultazione e del contenuto sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali. La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale.

4. Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.

5. Il voto favorevole al quesito, da parte della maggioranza dei partecipanti al voto, obbliga il Consiglio provinciale alla discussione dello stesso nella prima seduta successiva alla consultazione.

Art. 54

Consultazione

1. La Provincia riconosce come istituto di partecipazione la consultazione dei cittadini.

2. La consultazione è rivolta a conoscere la volontà dei cittadini nei confronti degli indirizzi politico-ammi-

nistrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico.

Art. 55

Materia di consultazione

1. La consultazione viene decisa dalla Giunta provinciale prima di proporre al Consiglio provinciale la deliberazione nelle materie di competenza dell'Ente, quando lo richiedano un terzo dei consiglieri provinciali assegnati o duemila cittadini, residenti, maggiorenni.

Art. 56

Forme di consultazione

1. La consultazione si svolge nei tempi, nei luoghi e con le modalità che saranno fissate dalla Giunta provinciale.

2. Dovrà comunque essere assicurato che:

a) la conoscenza dell'indizione delle consultazioni sia svolta nei confronti di tutti i residenti nella Provincia;

b) i luoghi di riunione siano accessibili a tutti gli aventi diritto;

c) i quesiti posti siano chiari ed intelligibili;

d) le risposte dei cittadini possano essere quantitativamente verificabili.

Art. 57

Conseguenze delle consultazioni

1. L'organo che deve emanare l'atto, cui è correlata la consultazione, ha il dovere di considerare la volontà espressa con la stessa ai fini della sua motivazione.

Art. 58

Istanze - petizioni - proposte

1. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere all'Amministrazione provinciale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere anche una migliore tutela di interessi collettivi. Tali istanze, petizioni e proposte potranno essere redatte anche in lingue diverse dall'italiano, purché provviste di traduzione in lingua italiana.

2. L'Amministrazione ha l'obbligo di esaminarle tempestivamente e di far conoscere agli interessati la decisione che ne è scaturita.

Art. 59

Modalità di presentazione ed esame

1. Le istanze, le petizioni e le proposte sono rivolte al Presidente della Provincia e devono contenere, in modo chiaro ed intelligibile, la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta e la sottoscrizione dei presentatori con l'indicazione del recapito degli stessi.

2. L'ufficio protocollo rilascia, senza spese, al consegnatario copia dell'istanza, petizione o proposta, previa apposizione del timbro di arrivo.

3. L'istanza o la proposta sono trasmesse agli organi istituzionali della Provincia a seconda delle rispettive competenze.

4. L'Amministrazione ha sessanta giorni di tempo per esaminare l'atto e far conoscere il proprio intendimento in merito o i motivi di un eventuale ritardo dell'esame, se detto esame è di competenza di un organo collegiale. Diversamente, se la competenza è di un organo monocratico, il termine di cui sopra si riduce a giorni trenta.

5. La petizione viene esaminata dalla commissione consiliare competente per materia che la inoltra, con parere motivato, al Consiglio provinciale, il quale dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.

Art. 60

Albo delle forme associative

1. Nell'ambito delle finalità perseguite dalla Provincia è istituito l'Albo delle forme associative.

2. I criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinati dal regolamento.

3. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le associazioni e le altre libere forme associative dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli della Provincia, la rappresentatività dei molteplici interessi della popolazione, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.

Art. 61

Diritti delle forme associative iscritte all'Albo

1. Le associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'Albo:

a) saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali;

b) potranno ottenere il patrocinio della Provincia per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate, per la cui concessione è competente il Presidente della Provincia.

CAPO V

GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 62

I servizi pubblici

1. La Provincia provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto attività a contenuto

economico ed attività rivolte a realizzare fini sociali nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva alla Provincia sono stabiliti dalla legge.

3. La Provincia può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non si renda opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 63

Modalità di erogazione dei servizi

1. La Provincia gestisce i servizi mediante le strutture e con le forme che assicurino la migliore efficienza, ricercando la collaborazione con i privati, con i quali può partecipare a società di capitali.

2. La Provincia può partecipare con quote od azioni a società di capitali, i cui fini statutari comprendano l'erogazione di servizi dei quali possa usufruire anche la popolazione della Provincia.

3. Le deliberazioni relative all'assunzione e alla gestione diretta o indiretta di servizi e quelle comunque relative alla partecipazione a società di capitali sono corredate da una relazione del Collegio dei revisori dei conti, che illustra gli aspetti finanziari ed economici della proposta.

Art. 64

Controllo sulla partecipazione a forme societarie

1. Il Presidente della Provincia riferisce annualmente al Consiglio provinciale, in occasione di un'apposita sessione, sull'andamento delle società di capitali cui la Provincia partecipa.

Art. 65

Azienda speciale - requisiti dello statuto

1. Il Consiglio provinciale subordina l'approvazione dello statuto dell'azienda speciale all'accoglimento, da parte del progetto di statuto, dei principi di unitarietà con l'indirizzo generale della Provincia, assicurati dal Presidente dell'azienda, di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi e poteri di gestione attribuiti al direttore e ai dirigenti, di responsabilità e di gerarchia nell'organizzazione interna dell'azienda.

Art. 66

Organi dell'Azienda speciale

1. Sono organi dell'Azienda speciale:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Direttore cui compete la responsabilità gestionale.

Art. 67

Elezione del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale è composto dal Presidente e da quattro o sei componenti, nominati dal Presidente della Provincia con propria determinazione, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità al Consiglio provinciale.

2. È facoltà del Presidente della Provincia revocare motivatamente in tutto o in parte le nomine di cui al comma precedente.

3. Lo statuto dell'Azienda disciplinerà l'ordinamento ed il funzionamento della stessa ed i requisiti che devono possedere i membri del Consiglio di amministrazione ed il Presidente, nonché le modalità di verifica di tali requisiti.

Art. 68

Rimozione delle cause di incompatibilità

1. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri provinciali.

Art. 69

Durata in carica del Presidente e del Consiglio di amministrazione

1. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale durano in carica quanto il Consiglio provinciale.

2. Le funzioni del Presidente e del Consiglio di amministrazione sono prorogate fino alla nomina dei successori e comunque nei limiti previsti dalla legge.

Art. 70

Il Direttore dell'Azienda speciale

1. Il Direttore dell'Azienda speciale è nominato in base alle disposizioni dello statuto dell'azienda che può prevedere la figura del vice Direttore.

Art. 71

Rapporti dell'Azienda con la Provincia

1. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi, il conto consuntivo e gli atti fondamentali dell'Azienda speciale sono approvati dal Consiglio provinciale, che ne valuta la conformità rispetto agli indirizzi da esso dettati, nel corso di un'apposita sessione che precede quella dedicata all'approvazione dei bilanci, dei programmi e del conto consuntivo della Provincia. La Provincia esercita, altresì, la vigilanza sull'attività dell'Azienda.

Art. 72

Le Istituzioni - generalità

1. La Provincia può gestire i servizi sociali non aventi carattere imprenditoriale in economia o mediante istituzione, nel primo caso avvalendosi, anche mediante convenzione, della collaborazione di associazioni private senza fini di lucro.

2. La deliberazione che costituisce l'Istituzione ne precisa anche la competenza.

3. Non possono essere costituite più Istituzioni con competenze su materie affini tra loro.

Art. 73

Organi e composizione dell'Istituzione

1. Sono organi dell'Istituzione:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Direttore cui compete la responsabilità gestionale.

2. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione è composto dal Presidente e da quattro o sei componenti, in possesso delle condizioni di eleggibilità al Consiglio provinciale, nominati dal Presidente con propria determinazione.

3. Con apposito regolamento saranno individuati i requisiti che devono possedere il Presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione di ciascuna istituzione e le modalità di verifica dei requisiti.

4. È facoltà del Presidente della Provincia revocare motivatamente in tutto o in parte le nomine di cui al comma precedente.

5. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri provinciali.

6. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quanto il Consiglio provinciale.

7. Le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente sono prorogate fino alla nomina dei successori e comunque nei limiti previsti dalla legge.

Art. 74

Nomina del Direttore dell'Istituzione

1. Il Direttore dell'Istituzione, scelto tra il personale della Provincia in possesso dei requisiti previsti dal regolamento dell'Istituzione stessa, è nominato dal Presidente.

Art. 75

Competenze degli organi dell'Istituzione

1. Spetta al Consiglio di amministrazione deliberare, nell'ambito delle finalità e degli indirizzi generali dettati dal Consiglio provinciale, il bilancio preventivo, annuale e pluriennale, i programmi generali e settoriali, nonché tutti gli oggetti che comportano spese, fatta eccezione per gli ordinativi di spesa che il regolamento attribuisce alla competenza del Direttore. Il Consiglio approva altresì il conto consuntivo.

2. Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione rappresentare l'Istituzione, convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione, proporre ad esso gli indirizzi dell'attività coordinandola con quella della Provincia, avanzare proposte di deliberazione.

3. Il Presidente può, sotto la sua responsabilità, adottare atti di competenza del Consiglio di amministrazione che deve poi sottoporre alla ratifica di questo nella prima seduta successiva all'adozione.

4. Il Direttore partecipa con funzioni di segretario alle sedute del Consiglio di amministrazione; formula pareri e proposte; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e ai provvedimenti del Presidente; dirige e coordina il personale; controfirma gli ordinativi di incasso e di spesa; adotta tutti gli atti non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione o alla competenza del Presidente.

Art. 76

Organizzazione interna della struttura

1. L'organizzazione interna di ciascuna Istituzione è disciplinata dall'apposito regolamento, sulla base dei principi stabiliti dallo statuto provinciale.

2. Il personale è assegnato dalla Provincia a ciascuna Istituzione sulla base dei programmi triennali di attività deliberati dall'istituzione e approvati dal Consiglio provinciale.

3. Relativamente ai rapporti tra Istituzioni e Provincia, si applicano le disposizioni previste per le Aziende speciali all'articolo 71.

Art. 77

Controlli sull'attività delle Istituzioni

1. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi, il

conto consuntivo delle Istituzioni sono approvati dal Consiglio provinciale.

2. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione diverse da quelle di cui al 1º comma sono trasmesse alla Provincia.

3. Il Collegio dei revisori dei conti della Provincia svolge nei confronti delle istituzioni le stesse funzioni che svolge nei confronti della Provincia ed esercita gli stessi poteri.

4. Il regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione dell'Istituzione, che disciplina l'ordinamento ed il funzionamento degli organi, le modalità di erogazione dei servizi e quant'altro concerne struttura e funzionamento dell'istituzione, è sottoposto all'approvazione del Consiglio provinciale.

CAPO VI
SISTEMA DEI CONTROLLI

Art. 78
Composizione e nomina del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dal Consiglio provinciale, nei modi e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica a consigliere provinciale e che non siano né parenti né affini, entro il 4º grado, dei componenti della Giunta in carica.

2. Essi durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienza, secondo le norme stabilite dal regolamento.

3. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale o dagli altri dai quali sono stati scelti, decadono dalla carica.

4. La revoca e la decadenza dall'ufficio sono deliberate dal Consiglio provinciale dopo formale contestazione, da parte del Presidente, degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie considerazioni.

Art. 79
Sostituzione dei revisori

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surroga entro i termini e con le modalità indicate nel regolamento. I nuovi nominativi scadono insieme con quelli rimasti in carica.

Art. 80
Svolgimento delle funzioni

1. Il Collegio dei revisori esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

2. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza della regolarità contabile e finanziaria della gestione, i revisori hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente ed ai relativi uffici nei modi indicati dal regolamento. Essi sono tenuti ad accertare la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e la conoscenza di tutti gli atti dell'Amministrazione.

3. Essi sono tenuti a presentare al Consiglio, per il tramite della Giunta, ogni sei mesi, e comunque tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

4. In sede di esame del rendiconto gestionale e del conto consuntivo, il Presidente del Collegio presenta la relazione di accompagnamento, redatta ai sensi di legge, e presenzia alla relativa seduta consiliare unitamente agli altri revisori in carica.

5. I revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'Amministrazione e pertanto presenziare, se richiesti, alle relative riunioni.

Art. 81
Denunzie per fatti di gestione da parte di Consiglieri

1. Ogni Consigliere può denunciare al Collegio dei revisori fatti afferenti alla gestione dell'Ente, che ritenga censurabili, ed esso ne terrà conto e ne riferirà in sede di relazione periodica al Consiglio.

2. Quando la denuncia provenga da un terzo dei consiglieri, il Collegio deve provvedere subito ad eseguire i necessari accertamenti e riferire al Consiglio, motivando eventuali ritardi.

Art. 82
Retribuzione dei revisori

1. Il compenso per i revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina in misura non superiore a quella che è determinata sul piano generale per ogni categoria e classe di enti, con decreti del Ministro dell'interno ai sensi di legge.

Art. 83
Controlli di gestione

1. Accertamenti e controlli intesi a conoscere e verificare l'andamento della gestione dei servizi e dello stato di attuazione dei programmi dell'Ente, della regolarità ed economicità delle procedure in termini di efficacia e funzionalità, sono posti in essere dai dirigenti attraverso il ricorso a procedure interne, anche informatiche, a ciò finalizzate.

2. Dei rilievi fatti e dei risultati conseguiti viene data informazione alla Giunta nei modi previsti dal regolamento.

CAPO VII
RAPPORTI ISTITUZIONALI - ASSOCIAZIONI E CONSULTE

Art. 84
Rapporti fra Provincia e Associazioni

1. La Provincia di Gorizia favorisce, mediante appositi programmi di intervento ed in collaborazione con i comuni interessati, le Associazioni che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport, delle attività ricreative. Il regolamento della partecipazione ne stabilisce i limiti e le modalità prevedendo l'istituzione di Albi che vengono pubblicati almeno una volta sul Bollettino della Provincia.

2. La Provincia di Gorizia può stipulare con Associazioni e società cooperative, che operino nei settori indicati al comma precedente, convenzioni aventi per oggetto la gestione di servizi provinciali.

3. La Provincia di Gorizia consulta le Associazioni che operano sul suo territorio sia nei modi previsti dal regolamento del Consiglio provinciale, in relazione ai poteri delle commissioni consiliari, sia attraverso l'istituzione di consulte di settore a carattere permanente. Il regolamento della partecipazione determina funzioni e modalità operative delle consulte.

Art. 85
Consulta provinciale per l'economia e il lavoro

1. Al fine di consentire una costante informazione e conoscenza dell'evoluzione socio-economica della Provincia di Gorizia è costituita la Consulta provinciale per l'economia e il lavoro.

2. La composizione, le competenze, le modalità di funzionamento saranno stabilite con apposito regolamento.

Art. 86
Consulta provinciale per la minoranza slovena

1. È istituita la Consulta provinciale per la minoranza slovena.

2. La composizione, le competenze, le modalità di funzionamento sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 87
Commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna

1. È istituita la Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna.

2. La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 88
Convenzioni e consorzi

1. I progetti di convenzione fra la Provincia e uno o più Comuni, per lo svolgimento in modo coordinato di servizi o funzioni, ovvero i progetti per la costituzione o l'adesione ad un consorzio, si conformano agli indirizzi di un programma generale di svolgimento di attività in forma associata.

2. I progetti di cui al 1º comma sono predisposti dalla Giunta e trasmessi alla competente commissione consiliare prima che gli altri Enti interessati abbiano deliberato in proposito.

Art. 89
Accordi di programma

1. Per la definizione e la realizzazione di interventi che siano qualificati prioritari ed indispensabili per il conseguimento di obiettivi di interesse sovracomunale e di riequilibrio, la Provincia può predisporre accordi di programma con la Regione Friuli-Venezia Giulia, con altre Amministrazioni provinciali e con una o più Amministrazioni comunali. Tali accordi sono promossi dalla Provincia d'intesa con la Regione - ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 10 - e con gli enti locali interessati.

2. Gli accordi di programma sono strumenti attraverso i quali la Provincia esegue il coordinamento dei Comuni fra loro e con la Provincia. La Provincia può sempre promuovere la conclusione di accordi di programma qualora ciò risulti necessario per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione pluriennale e degli altri atti della programmazione provinciale.

3. Gli accordi di programma, per quanto previsto al 1º comma, attuano altresì il coordinamento delle azioni di competenza rispettivamente della Provincia, ivi compresi gli enti Provinciali e controllati dalla Provincia, e dei Comuni, determinando tempi, modalità e finanziamento degli interventi, nonché i destinatari della loro gestione.

4. Gli accordi di programma, sottoscritti per adesione dai soggetti partecipanti, sono preventivamente esaminati dal Consiglio provinciale.

Art. 90
Toponomastica

1. La Provincia promuove la salvaguardia della toponomastica originaria sul suo territorio.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 91

1. Il Consiglio provinciale approva i regolamenti

espressamente richiamati nello statuto. Nelle materie demandate ai regolamenti le disposizioni dello statuto immediatamente applicabili hanno efficacia dall'entrata in vigore dello statuto.

2. I regolamenti vigenti alla data di approvazione dello statuto restano in vigore in quanto compatibili.

Art. 92

1. Spetta al Consiglio, con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati, l'interpretazione autentica del presente statuto.

Art. 93

1. Nella prima adunanza del Consiglio provinciale i consiglieri potranno rivolgere un saluto nella propria madrelingua, fermo restando il diritto degli altri consiglieri di richiedere il testo dell'intervento tradotto in lingua italiana.

Annotazioni

- *Integrazioni e modifiche allo Statuto discusse ed approvate dalla V Commissione consiliare permanente Affari Istituzionali e Generali, personale, nelle sedute del 24 novembre 1999 e 1 dicembre 1999.*
- *«Statuto della Provincia di Gorizia. Approvazione, integrazioni e modifiche ai sensi della legge 3 agosto 1999, n. 265». Deliberazione n. 44 prot. n. 24997/99 approvata dal Consiglio provinciale nella seduta del 17 dicembre 1999.*
- *Ordinanza istruttoria del Comitato regionale di controllo n. 20388/n. 553 C.C.*
- *Risposta alla richiesta istruttoria di data 17 febbraio 2000.*
- *Deliberazione ravvisata privi di vizi di legittimità dal Comitato regionale di controllo nella seduta n. 10 del 6 marzo 2000 al n. di Reg. n. 1169 - prot. n. 20388.*
- *Statuto ripubblicato all'Albo pretorio della Provincia dal 21 marzo 2000 al 19 aprile 2000 ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 142/1990 e successive modifiche. Esecutivo dal 20 aprile 2000.*

PROVINCIA DI TRIESTE

Determina del funzionario dell'Area I 9 maggio 2000, n. 155. (Estratto). Inceneritore di rifiuti urbani e speciali assimilabili di via Errera - Trieste. Autorizzazione all'esercizio di operazioni di trasferimento e condizionamento volumetrico di rifiuti da svolgersi presso l'impianto nel periodo di arresto temporaneo per lavori di ordinaria manutenzione.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'AREA I

(omissis)

PRESO atto che l'impianto necessita di un periodo annuale di funzionamento a potenzialità ridotta e di un periodo di arresto totale ai fini della esecuzione delle operazioni di ordinaria manutenzione;

PRESO atto che in tale periodo necessita smaltire in altro sito in sede regionale i rifiuti urbani raccolti;

PRESO atto che a tale fine risulta necessario trasferire i rifiuti urbani raccolti e conferiti all'inceneritore a bordo di nuovi mezzi maggiormente idonei al trasporto su lunghe distanze, previo trattamento di condizionamento volumetrico;

VISTA l'istanza di autorizzazione all'esercizio delle attività di trasferimento e condizionamento volumetrico di rifiuti da svolgersi presso l'impianto nel periodo di arresto, presentata dal Comune di Trieste in data 5 maggio 2000 con prot. n. 315/88-62/2000 S come da relazione tecnica ad essa allegata;

DETERMINA

1 - Oggetto dell'autorizzazione e sua durata

Si concede al Comune di Trieste l'autorizzazione all'esercizio di operazioni di trasferimento e condizionamento volumetrico di rifiuti da svolgersi presso l'impianto di via Errera - Trieste nel periodo di arresto temporaneo per lavori di ordinaria manutenzione.

La presente autorizzazione è valida per un periodo di 30 giorni ed è rinnovabile. A tale fine, entro dieci giorni dalla sua scadenza, dovrà essere presentata apposita istanza alla Provincia.

2 - Metodo di trattamento e di recupero dei rifiuti

Le operazioni di smaltimento (ex decreto legislativo 22/1997, allegato B) autorizzate dal presente atto sono:

«D 13 - raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12»;

«D 14 - ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12».

(omissis)

3 - Tipi e quantitativi dei rifiuti da smaltire o da recuperare

La quantità massima complessiva di rifiuti trattabili nel periodo di 30 giorni presso l'impianto attraverso le operazioni di cui al punto 2 è pari a 5.000 tonnellate per i rifiuti urbani e speciali assimilabili.

(omissis)

Vige la proibizione dell'importazione di rifiuti urbani da altre Province.

I rifiuti sanitari ed i medicinali derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani non potranno essere sottoposti alle operazioni di trasferimento e condizionamento volumetrico di cui al punto 2.

(omissis)

5 - Luogo di smaltimento dei rifiuti prodotti dall'impianto

I rifiuti prodotti dall'impianto dovranno essere in via prioritaria recuperati secondo le modalità previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 22/1997 e relative norme applicative. In subordine, essi verranno inviati a discarica presso siti autorizzati in sede regionale, avendo cura di limitare le distanze di trasporto.

(omissis)

6 - Garanzie finanziarie e disposizioni di carattere tributario

Relativamente alle quantità di rifiuti sottoposte alle operazioni di cui al punto 2 dovrà essere applicato il tributo speciale per il deposito in discarica di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5, da versare alla Provincia competente.

(omissis)

Trieste, 9 maggio 2000

IL RESPONSABILE: dott. chim. Paolo Plossi

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, relativo a n. 3 posti di dirigente medico di I livello in disciplina «medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza».

In esecuzione della deliberazione n. 232 del 17 aprile 2000 del Direttore generale, è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

– n. 3 posti di dirigente medico di I livello in disciplina «medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza»;

da assegnare all'U.O. di pronto soccorso, per l'espletamento dei compiti di filtro al ricovero ospedaliero, inquadramento ed esecuzione del primo trattamento delle urgenze e delle emergenze, osservazione temporanea, con particolare attenzione al trattamento dei pazienti cardiologici.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(articolo 24, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483)

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, o in una disciplina affine;

c) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso la Unità sanitaria locale e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

PROVE DI ESAME
(articolo 26, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483)

Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.

Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altre modalità a giudizio insindacabile della commissione.

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione europea;

b. idoneità fisica all'impiego.

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

d. iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - via del Farneto, n. 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite raccomandata A.R., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello dal lunedì al giovedì: 8-15, venerdì: 8-13, sabato: chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - via Farneto, n. 3, IV piano - stanza 25, ovvero per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n. 14166342 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causate del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare obbligatoriamente nella domanda, oltre al possesso dei requisiti specifici:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

c) il comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, nonché le cause di risoluzione, ove occorse di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104 debbono specificare, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio, eventualmente necessario per l'espletamento delle prove d'esame in relazione al proprio handicap.

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che in conformità alle caratteristiche che dovrà assumere l'Unità operativa di pronto soccorso, così come descritto nel piano aziendale, e brevemente riportato in testa al bando, nella valutazione dei titoli relativi al curriculum formativo e professionale degli aspiranti, verrà data particolare attenzione a coloro che hanno esperienza nel trattamento di pazienti critici e cardiologici.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia di un documento d'identità (legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i

candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa amministrazione.

In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, le stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello stato di servizio rilasciato dal Distretto militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1, lettera f), D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998).

Alla domanda deve essere unito in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati nonché un curriculum formativo e professionale datato e firmato (pena successiva regolarizzazione con spese a carico dell'interessato).

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione si riterrà valida la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorita amministrativa competente dell'ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione dal concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

ESCLUSIONE DAL CONCORSO

L'esclusione dal concorso, è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al D.L. 502/1992 nonché al citato D.P.R. 483/1997.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione esaminatrice viene nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 493.

PUNTEGGIO

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME

Il superamento di ciascuna delle previste prove scrit-

te e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, unitamente a quella dei vincitori, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

CONFERIMENTO DEI POSTI E ASSUNZIONE

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza, e preferenza a parità di valutazione (articolo 19, D.P.R. 483/1997) e a regolarizzare ai sensi di legge tutti i documenti già presentati e richiamati dal bando.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'U.O. concorsi, selezioni e assunzioni - Struttura operativa politiche del personale - via del Farneto, n. 3 - Trieste, telefono 040/3995071-5231.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL DIRETTORE GENERALE: dott. Gino Tosolini

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 «TRIESTINA» TRIESTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico (ex I livello) in disciplina «medicina fisica e riabilitazione».

In esecuzione della deliberazione n. 414 del 7 aprile 2000 del Direttore generale, è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

– n. 1 posto di dirigente medico (ex I livello) in disciplina «medicina fisica e riabiliatzione».

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(articolo 24, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483)

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso od equipollente.
Limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997 (1 febbraio 1998/31 gennaio 2000) e prorogato di un ulteriore biennio a partire dalla scadenza del termine come da circolare del Ministero della sanità del 14 febbraio 2000, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine, ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. stesso;

c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo dalla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le UU.SS.LL. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

PROVE DI ESAME
(articolo 26, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483)

Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso

o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.

Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomica in sala autoptica, ovvero con altre modalità a giudizio insindacabile della Commissione.

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La normativa generale dei concorsi viene riportata in calce.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico (ex I livello) in disciplina «cardiologia».

In esecuzione della deliberazione n. 471 del 20 aprile 2000 del Direttore generale, è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

– n. 1 posto di dirigente medico (ex I livello) in disciplina «cardiologia».

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(articolo 24, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483)

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso od equipollente.
Limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997 (1 febbraio 1998/31 gennaio 2000) e prorogato di un ulteriore biennio a partire dalla scadenza del termine come da circolare del Ministero della sanità del 14 febbraio 2000, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine, ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. stesso;

c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo dalla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le UU.SS.LL. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

PROVE DI ESAME
(articolo 26, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483)

Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.

Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomica in sala autoptica, ovvero con altre modalità a giudizio insindacabile della Commissione.

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La normativa generale dei concorsi viene riportata in calce.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione europea;

b. idoneità fisica all'impiego.
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

d. iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione e l'omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 e successive modificazioni, le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate al Direttore generale dell'Azienda - via del Farneto, n. 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite raccomandata A.R., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello: da lunedì a giovedì 8-13.00/13.30 -15.30; venerdì 8-13; sabato chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di lire 7.500 pari a 3,9 euro, in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - via del Farneto, n. 3 - III piano - orario di sportello: lunedì-venerdì 8-12; sabato chiuso - o per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n. 10347342 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare obbligatoriamente nella domanda, oltre al possesso dei requisiti specifici:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);
c) il comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,
d) eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) per i maschi la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, nonché le cause di risoluzione, ove occorse, di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104 debbono specificare, qualora lo ritengano necessario, l'eventuale ausilio per l'espletamento della prove d'esame in relazione al proprio handicap.

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia della carta d'identità (legge 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente, è tenuto, su richiesta dell'Amministrazione, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione relativo a quanto autocertificato.

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione.

In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ulti-

mo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto Militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1, lettera f), D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998).

Alla domanda deve essere unito l'elenco dei documenti e dei titoli presentati redatto in carta semplice e in triplice copia, la ricevuta di pagamento della tassa concorsuale ed il curriculum formativo e professionale datato e firmato.

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale dovrà essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione si riterrà valida la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. Acquisizione del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione dal concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Esclusione dal concorso

L'esclusione del concorso, è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al D.L. 502/1992 nonché al citato D.P.R. 483/1997.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice viene nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Punteggio (articolo 27, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483)

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10

b) titoli accademici e di studio: 3

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3

d) curriculum formativo e professionale: 4

Valutazione delle prove d'esame (articolo 14, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483)

Il superamento di ciascuno delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

Graduatoria - titoli di precedenza e preferenza

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, successivamente modificato con legge 16 giugno 1998, n. 191, si dispone che in caso in cui alcuni candidati avessero il medesimo punteggio, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, venga attribuito valore preferenziale ad alcune componenti del punteggio finale con osservanza del seguente ordine di priorità:

– somma del punteggio globale attribuito alle prove d'esame;
– punteggio attribuito all'ultima prova d'esame;
– appar articolo 9, legge 16 giugno 1998, n. 191 - preferenza al candidato più giovane di età.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Conferimento dei posti e assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro , a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articolo 19, D.P.R. 483/1997).

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi alla Struttura operativa del personale - U.O. Acquisizione del personale - via del Farneto, n. 3, Trieste, telefono 040/3995158.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Franco Rotelli

Fac-simile della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina»
Via del Farneto, n. 3 - 34142 Trieste

..l.. sottoscritt.. (a)

CHIEDE

di essere ammess.. al concorso pubblico per titoli ed esami a n. . . . . . post.. di . . . .

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

– di essere nato/a a . . . . il . . . . ;
– di risiedere a . . . . , via . . . . , n. . . . . ;

– di essere in possesso della cittadinanza italiana: SI NO
ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana . . . .
. . . . ;

– di essere di stato civile . . . . ;

– di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di . . . . (ovvero: di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .);

– di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione;

– di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: . . . .
conseguiti il . . . . presso . . . . (b);

– di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) . . . . presso (Università) . . . . ;

– di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:

• iscrizione all'Albo professionale di . . . . ;

• libera docenza o specializzazione nella disciplina . . . . ;

– di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (c): . . . .
. . . . ;

– di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni:
. . . . (d);

– di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: . . . . (allegare documentazione probatoria);

– di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;

– che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

sig. . . . .

via/piazza . . . . n. . . . . .

telefono n. . . . .

cap. n. . . . . città . . . .

Tutti i documenti e i titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

(firma) . . . .
(fotocopia documento d'identità)

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni, ecc.) - il tipo, gli istituti o enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il settore di attività o presidio (disciplina) di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego.

La domanda e la documentazione devono essere inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» - via del Farneto, n. 3 - 34142 Trieste;

ovvero

– presentate all'Ufficio protocollo generale - via del Farneto, n. 3 - Trieste, nelle ore d'ufficio: da lunedì a giovedì dalle ore 8 alle 13.30 e dalle ore 13.30 alle 15.30, venerdì dalle ore 8 alle 13, sabato chiuso).

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 3 «ALTO FRIULI»

GEMONA DEL FRIULI (Udine)

Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici di pubblici concorsi, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di dirigente medico ex 1º livello di varie discipline.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, 3º comma del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che il giorno mercoledì 28 giugno 2000 si riunirà l'apposita Commissione per procedere al sorteggio dei componenti le Commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici per titoli ed esami, nell'ora a fianco di ciascuno indicata:

- n. 6 posti di dirigente medico ex 1º livello di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza - ore 9.00;
- n. 1 posto di dirigente medico ex 1º livello di medicina dello sport - ore 9.10.

Il sorteggio avrà luogo presso la Biblioteca della Sede amministrativa dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza, 1 - Gemona del Friuli.

Gemona del Friuli, 11 maggio 2000

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Gennaro Calienno